

FACOLTA' TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

SCHEDA E MATERIALI PER IL CORSO DI DIRITTO CANONICO II

ANNO ACCADEMICO 2013-2014

AVVERTENZE

Le pagine allegate non rappresentano delle vere e proprie “dispense” del corso, ma solo delle schede che servono a facilitare la assistenza alle lezioni, presentandone schematicamente il contenuto e riportando i principali riferimenti citati a lezione.

Esse rinviano anche a del materiale esplicativo in riferimento a quanto trattato nel corso della lezione medesima indicando le modalità di reperimento.

Oggetto di esame sono: quanto illustrato in scuola (e sintetizzato nelle schede) relativamente agli argomenti del programma del corso e quanto contenuto nel testo indicato (con diretto riferimento a quanto integralmente scritto in riferimento ai canoni citati sulle dispense).

Le “letture consigliate” indicate (e altre letture di simile taglio scelte dagli alunni e preventivamente approvate dal professore) possono invece costituire occasione di utile approfondimento e potranno essere portate all’esame, nella misura di una lettura scelta.

Nessun altro testo dattiloscritto (trascrizione di appunti, trascrizione da nastri, ecc.) è mai stato rivisto o autorizzato dal docente.

**FACOLTÀ TEOLOGICA DELL'ITALIA SETTENTRIONALE
ANNO ACCADEMICO 2011-2012**

DIRITTO CANONICO II

prof. Marino Mosconi

P R O G R A M M A

1. LA CHIESA UNIVERSALE (nozione di Chiesa; questione ecumenica e nozione di piena comunione; il Romano Pontefice; il Collegio dei Vescovi; il governo della Chiesa universale)

2. LE CHIESE PARTICOLARI (rapporto tra Chiesa particolare e Chiesa universale; diocesi e Chiese particolari assimilate alla diocesi; il Vescovo e i suoi collaboratori; le leggi e gli atti amministrativi singolari; la provvisione di uffici; le aggregazioni di Chiese particolari)

3. LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

4. LA PARROCCHIA E I RAGGRUPPAMENTI DI PARROCCHIE

5. IL MINISTERO ORDINATO:

- La formazione dei ministri ordinari
- L'iscrizione dei chierici
- Il sacramento dell'ordine
- Lo statuto giuridico del ministero ordinato
- La perdita dello stato clericale

6. GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ' DI VITA APOSTOLICA

7. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: DIRITTO LITURGICO, SACRAMENTI E ALTRI ATTI DI CULTO

8. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: I SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA

9. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: I SACRAMENTI DI GUARIGIONE (Penitenza e Unzione degli infermi)

10. LA FUNZIONE DI SANTIFICARE DELLA CHIESA: IL MATRIMONIO

- cenni generali sulla dottrina canonica;
- il consenso;
- la preparazione alle nozze
- gli impedimenti;
- la forma celebrativa
- la convalidazione.

11. LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA

12. LE SANZIONI NELLA CHIESA

13. L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E LA TUTELA DEI DIRITTI NELLA CHIESA (potestà giudiziaria; la procedura giudiziaria; la dichiarazione di nullità del matrimonio; la procedura amministrativa; lo scioglimento del matrimonio non consumato)

14. CHIESA E COMUNITA' POLITICA (nozione di diritto pubblico; la dottrina conciliare; rapporti tra stato e Chiesa in Italia; intese con le confessioni non cattoliche; confessioni religiose ed Europa)

15. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

BIBLIOGRAFIA DI CARATTERE GENERALE

1. Testo fondamentale è il *Codex Iuris Canonici* (= CIC), in italiano *Codice di diritto canonico*. Sono da ritenersi necessari, come parte inscindibile dal testo del Codice (che deve essere approcciabile anche nel testo originale latino), oltre la Prefazione, la costituzione di Giovanni Paolo II *Sacrae disciplinae leges*, le interpretazioni autentiche (per questa nozione cf can. 16), le variazioni ai cann. 750 e 1371 stabilite dal motu proprio *Ad tuendam fidem* (18 maggio 1998) e le variazioni ai cann. 1008, 1009, 1086, 1117 e 1124 stabilite dal motu proprio *Omnium in mentem* (26 ottobre 2009).

Molto utile per lo studio e la consultazione è la disponibilità delle cosiddette “fonti” e di un “commento” per ogni canone.

Integrazione necessaria al Codice per la Chiesa italiana sono le delibere della Conferenza episcopale italiana e i pronunciamenti normativi complementari al Codice della stessa.

Tutti gli elementi sopra indicati (le ultime variazioni sono riportate su addenda da inserire) sono reperibile nel seguente volume, che costituisce il testo base obbligatorio:

* AA. VV., *Codice di diritto canonico commentato* (a cura della redazione di quaderni di diritto ecclesiale), Ancora Milano 2009³.

Rappresenta sempre un testo fondamentale, che si intende già acquisito relativamente allo svolgimento di altri corsi la raccolta dei

* *Documenti del Concilio Vaticano II* (in una qualsiasi edizione debitamente autorizzata)

In generale, per i documenti della Santa Sede è di utilità la consultazione del sito:

* www.vatican.va

2. Come **manuale per lo studio individuale**, integrativo di quanto si espone nella scuola relativamente agli argomenti trattati, il seguente testo, che costituisce il riferimento principale anche se non unico delle lezioni:

* G.I.D.D.C., *Corso istituzionale di Diritto canonico*, Milano, Ancora 2005: presentazione sintetica ma completa e ben argomentata della materia.

Altri testi di manuali in uso:

* AA.VV., *Il diritto nel mistero della Chiesa* (a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico), Roma, Pontificia Università Lateranense. Si compone di tre volumi: vol. I: Principi generali. Storia del diritto canonico. Libro I del Codice; vol. II: Libro II e III del Codice; vol. III: Libri IV-VII del Codice. Chiesa e società politica (profili giuridici) ed è di prossima edizione un IV volume sulle procedure canoniche;

* GHIRLANDA G.F., *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione*, Roma, Paoline-P.U.Gregoriana: commento più analitico, anche se con un diverso sviluppo delle diverse parti.

3. **Per un lavoro scientifico** occorre conoscere l'esistenza di alcuni strumenti:

* *Communicationes*: rivista pubblicata dal 1969 a cura della Pontificia Commissione per la revisione del Codice e poi per la sua interpretazione autentica (ora: Pontificio Consiglio per i testi legislativi). Pubblica, almeno in parte, gli schemi e i verbali delle discussioni sui lavori di revisione della nuova codificazione latina (per quella orientale cattolica c'è una analoga rivista: *Nuntia*);

* l'analisi testuale del Codex iuris canonici, disponibile su: www.intratext.it).

4. Vi sono diverse **riviste scientifiche** di diritto canonico, sia italiane che estere.

Si segnala, in quanto sembra maggiormente adatta al tipo e al livello di accostamento alla materia in un Istituto superiore di scienze religiose, la rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*. Essa, nata nel 1988, ha impostazione parzialmente monografica e mira a una divulgazione di buon livello, indirizzandosi a non specialisti quali sacerdoti in cura d'anime, studenti di materie teologiche, laici impegnati nella vita ecclesiale a vario titolo. Le annate 1988-2007 sono disponibili su internet (www.quadernididirittoecclesiale.org). Costituiscono inoltre dei servizi di utilità della rivista, offerti sul medesimo sito:

- i formulari (con formulari ad uso delle Curie diocesane);
- QDEonline (con un servizio di consulenza online)

Segnaliamo inoltre, in lingua italiana: *Periodica de re canonica* (della facoltà di diritto canonico della Pontificia università Gregoriana), *Apollinaris* (della facoltà di diritto canonico della Pontificia università Lateranense), *Ius Ecclesiae* (della facoltà di diritto canonico dell'Università della Santa Croce) e *Ephemerides Iuris Canonici* (della Facoltà di diritto canonico di Venezia).

5. Si segnala – quale **opera di prima consultazione** – il *Nuovo dizionario di diritto canonico*, Frascati, Paoline 1993. La tavola generale delle voci ne consente un uso organizzato, come se fosse un manuale.

6. Sono al contrario **strumenti di approfondimento**:

- AA. VV., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico* (5 Voll.), Pamplona 1997²;
- AA. VV., *Diccionario general de Derecho Canonico* (7 Voll.), Pamplona

7. Per un **indice bibliografico** si consulti il sito: www.giddc.it (del gruppo italiano docenti di diritto canonico). A cura del medesimo gruppo è anche editata la collana dei “*Quaderni della Mendola*” (l'indice è disponibile presso lo stesso sito internet), con gli atti degli incontri di studio annuali del gruppo.

8. Nello svolgimento del corso si danno per acquisite le nozioni del **precedente corso di Diritto Canonico**, con particolare riferimento: alla qualificazione teologica e filosofica del diritto e del diritto canonico; alla qualificazione propria della scienza canonistica; ai principi ispiratori e ai criteri sistematici del Codex iuris canonici del 1983; all'esistenza e alla peculiarità del *Codex canonum ecclesiarum orientallium*; allo storia del diritto canonico, con particolare riferimento alla formazione del *Corpus iuris canonici* e alla prima Codificazione del 1917; alle nozioni fondamentali di cui al libro I (soggettività canonica, legge, consuetudine, decreto generale, atti amministrativi singolari, ufficio ecclesiastico, atto giuridico, potestà di governo).

9. È **consigliata la lettura** del seguente articolo: MIRAGOLI E., *I principali strumenti di lavoro per lo studio del diritto canonico nei corsi teologici dei seminari*, in QDE 10 (1997) 67-82.

1. LA CHIESA UNIVERSALE

A - Il diritto canonico al servizio della Chiesa

Il diritto canonico riveste una peculiarità nell'ambito dell'esperienza giuridica. Senza accedere in materia a teorie che tendono a divaricare fortemente i due campi (ad es. la cosiddetta "analogia del diritto") prendiamo le mosse dalla riconosciuta insufficienza del ricorso al principio filosofico che sta alla base dell'esperienza giuridica umana in quanto tale per spiegare senso e natura del diritto nella Chiesa (*ubi societas ibi ius*). Un approccio inadeguato, sotto questo punto di vista, comporta il rischio di introdurre una pericolosa dicotomia tra "due chiese": della carità e della legge.

Le radici di tale peculiarità possono essere colte in riferimento a tre direttrici principali:

- *ecclesiologica*: a tutela della comunione ecclesiale (identità della Chiesa con sé stessa);
- *cristologica*: il profilo non puramente carismatico della compagine ecclesiale (dato fenomenologico) deriva dalla stessa natura teandrica di Cristo (si veda a tale proposito anche la categoria classica del "fondatore della Chiesa" che deve essere armonizzata con le acquisizioni delle altre discipline teologiche in merito);
- *antropologica*: l'uomo è per se stesso compreso nella rivelazione di Dio e ha in Lui il suo compimento (superamento del quadro puramente filosofico; cf Sap 2, 23: «sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto a immagine della propria natura»).

In particolare poniamo la nostra attenzione sull'aspetto ecclesiologico (il diritto canonico è infatti detto "della Chiesa" o "ecclesiale" in ragione del suo autore immediato, del suo contenuto ma anche in qualche modo della sua stessa natura), che comporta la necessità di considerare con attenzione la natura misterica della Chiesa, che non è semplicemente un tipo di società umana (una "specie" del genere "società"), ma rappresenta una società *sui generis* (muta il *genus* e non solo la specie rispetto all'idea di società).

Tale peculiarità ricade sull'origine della società ecclesiale (da dove proviene e come si entra a farne parte), sul suo destino e sulle modalità della sua presenza nel mondo (come estranea al mondo ma anche come anima del mondo). Un'ulteriore ricaduta concerne il rapporto tra dimensione esteriore ed interiore della socialità umana nell'ambito ecclesiale: a differenza di altri ambiti aggregativi nella Chiesa infatti queste due dimensioni si intrecciano profondamente, così che, ad es., il "bene comune esterno giuridico" che può essere definito come «il complesso delle condizioni e delle istituzioni che permettono la realizzazione propria ai singoli fedeli e alla comunità» è da intendersi come finalizzato al "bene comune interno" e il bene interiore della persona è indispensabile perché si realizzi il bene della società ecclesiale (comunione dei santi, ricadute sulla Chiesa del peccato,...).

B – L'appartenenza ecclesiale: Chiesa cattolica e altre Chiese o comunità cristiane

Sono fedeli di Cristo (*christifideles*) coloro che, mediante il battesimo, sono incorporati a Cristo e costituiscono il popolo di Dio (con le conseguenze circa la vocazione e la vita di cui al can. 204, § 1) e godono pertanto della qualifica di persona fisica (can. 96).

Sono soggetti tuttavia alle leggi puramente ecclesiali del diritto canonico (che non sono sconsigliate "di diritto divino") solo i cattolici (can. 11 che unisce a questo criterio di natura teologica i criteri psicologico, ovverosia l'uso di ragione e il criterio cronologico, ovverosia il compimento dei sette anni di età; indirettamente le leggi ecclesiastiche possono riguardare anche altre persone) e godono pertanto della pienezza di diritti e di doveri (che può divenire parziale se sussiste qualche difetto rispetto alla comunione ecclesiale: seconda e terza condizione di cui al can. 96). Una soggezione parziale può darsi per i catecumeni (per i quali vale la condizione di cui al can. 206, che rinvia a sua volta al can. 865, § 1 e al can. 788, § 3).

A un nucleo normativo comune per tutti i fedeli cattolici si aggiunge la peculiare legislazione cui sono tenuti i fedeli in ragione dell'appartenenza alla Chiesa latina o alle Chiese orientali (can. 1, normativa del CCEO), in base ai cann. 111-112. Completa il patrimonio normativo cui è soggetto ogni fedele il diritto complementare delle conferenze episcopali (o di altri raggruppamenti di Chiese) e il diritto di ogni Chiesa particolare.

Sono cattolici quanti godono della piena comunione, secondo i tre vincoli espressi nel can. 205 (della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico): il criterio è oggettivo, prescinde dalla condizione morale e deve essere distinto dalla nozione di comunione in senso spirituale, che rileva nel cammino verso la santità di ogni fedele.

Questa caratteristica è frutto di un disposto del diritto positivo, tutti i fedeli infatti appartengono all'unica Chiesa di Cristo e sono vincolati al diritto divino positivo o naturale e alle leggi cui eventualmente l'autorità ecclesiastica volesse vincolarli. Il rapporto tra Chiesa e Chiesa cattolica sono descritti nel can. 204, che al § 2 riprende LG 8 con il termine *subsistit*. L'espressione non attenua la pretesa veritativa della Chiesa cattolica e quindi non relativizza in alcun modo la nozione di Chiesa, ma indica l'attenzione a cogliere in ogni espressione ecclesiale quegli elementi che tutte le espressioni della vita cristiana portano con se e che sono parte della Chiesa, comunque unica e universale: cf intervento del Card. Ratzinger su LG 8 del 27 febbraio 2000 (www.vatican.va, quindi "curia romana", poi "congregazione per la dottrina della fede" e quindi "alcuni discorsi del prefetto/Ratzinger) e Congregazione per la dottrina della fede, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa*, 29 giugno 2007 (www.vatican.va; cercare in "curia romana" quindi "Congregazione per la dottrina della fede", quindi "documenti dottrinali").

Per quanto riguarda la valutazione canonica delle singole comunità ecclesiali non cattoliche (non sempre quando si parla di Chiesa si intende la Chiesa di Cristo, si vedano i mormoni – Congregazione per la dottrina della fede, *Risposta al dubbio sulla validità del Battesimo conferito presso la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'ultimo giorno, detta Mormoni*, 5 giugno 2001: www.vatican.va; cercare in "curia romana" quindi "Congregazione per la dottrina della fede", quindi "documenti di materia sacramentale" e quindi "Battesimo"), si devono distinguere le forme in cui non vi è successione apostolica (cristiane "protestanti") da quelle in cui è riconosciuta una valida successione apostolica, sebbene manchi la piena comunione (Chiese ortodosse, con attenzione alla distinzione tra Chiesa ritenute canoniche e altre denominazioni; articolata la valutazione sui "vecchi cattolici"). In quest'ultimo caso si potrà parlare di vere Chiese particolari, sorelle delle Chiese particolari cattoliche (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, dichiarazione *Dominus Iesus*, 6 agosto 2000, nn. 16-17 e ID., *Dichiarazione sull'espressione Chiese sorelle*, 30 giugno 2000: www.vatican.va;

cercare in “curia romana” quindi “Congregazione per la dottrina della fede”, quindi “documenti dottrinali”), mentre nel primo caso si dovrà parlare solo di comunità ecclesiali, sempre all’interno dell’unica Chiesa universale (non sono sorelle tra loro la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, ma le singole Chiese particolari). I fedeli di Lefebvre e altre situazioni simili (ad es. la Chiesa “patriottica” cinese) non configurano una Chiesa non cattolica, ma sono situazioni di violazioni del dovere di preservare la comunione ecclesiale (can. 209) da parte di fedeli cattolici, che non sempre configurano la mancanza di piena comunione di cui al can. 205.

C - Chiesa universale e Chiesa particolare

Il punto di partenza è la Chiesa intesa come popolo di Dio, con i valori e i limiti di questa immagine (si deve notare come gli stessi riferimenti neotestamentari non sono sempre chiaramente ecclesiologici, riferendosi in primo luogo al popolo di Israele: Eb 4, 9: «È dunque riservato ancora un riposo sabatico per il popolo di Dio»; 11, 25: «preferendo [Mosè] essere maltrattato con il popolo di Dio piuttosto che godere per breve tempo del peccato»; 1 Pt 2, 10: «voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia»), comunque privilegiata dal Vaticano II.

Il rapporto tra il popolo di Dio nella sua interezza (“Ecclesia universalis” e “Ecclesia universa”) e quelle sue porzioni che costituiscono le Chiese particolari è espresso da LG 23 con la formula «in quibus et ex quibus» (can. 368), che evidenzia sia l’aspetto aggregativo della Chiesa universale (“totum ut summa”), sia la sua realizzazione in ogni singola Chiesa particolare (“totum ut unum”). La Chiesa di Cristo è quindi realmente presente in ogni Chiesa particolare, che ha con se le caratteristiche della Chiesa universale. Il rapporto tra le due realtà non è quindi descrivibile con gli schemi tipici delle aggregazioni politiche (struttura centrale amministrativamente decentrata, federazione, confederazione, accordo tra nazioni sovrane,...) ma con quello della “mutua interiorità”.

In questo senso la potestà esercitata nelle Chiese particolari in rapporto alla Chiesa universale deve essere letta nel contesto della “giusta autonomia”, che si ispira solo per analogia al principio politico della sussidiarietà, che si realizza in modo proprio e

peculiare nell'ambito ecclesiale. Il principio che deve essere richiamato per comprendere il rapporto tra le due dimensioni è quello della priorità ontologica e storica della Chiesa universale rispetto alla Chiesa particolare, che deve essere colto nel suo significato autentico, senza un'impropria identificazione tra la Chiesa universale e le strutture che sono costituite per il servizio della stessa (prima fra tutte la Santa Sede): cf CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Communio notio*, 28 maggio 1992 (www.vatican.va; cercare in "curia romana" quindi "Congregazione per la dottrina della fede", quindi "documenti dottrinali" - cf anche discorso del card. Ratzinger del 27 febbraio 2000: www.vatican.va, quindi "curia romana", poi "congregazione per la dottrina della fede" e quindi "alcuni discorsi del prefetto/Ratzinger).

D – La suprema autorità della Chiesa

1 – Il servizio dell'autorità:

La gerarchia della Chiesa va considerata nel popolo di Dio, non al di fuori o sopra di esso: cf. l'ordine tra i primi capitoli della *Lumen gentium*. Si eviti pertanto ogni identificazione tra Chiesa e autorità, sia a livello universale, sia a livello particolare. Significativa in questo senso la scelta di non trattare più il tema dell'autorità, come nel Codice del 1917, nel *De clericis in specie*, ma nell'ambito del popolo di Dio, anzi, in genere il Codice offre prima la descrizione delle strutture ecclesiali e solo dopo precisa chi detiene la responsabilità del governo.

Il principio gerarchico deve essere letto inoltre in relazione al "gerarca" della Chiesa, che è Cristo stesso, mentre il carattere "supremo" dell'autorità (Papa e Collegio episcopale) deve essere letto limitatamente alla dimensione umana (non vi è altra autorità umana superiore) e nella linea della ministerialità (Lc 22, 27), al servizio del mandato ricevuto (Mt 28, 18-20).

2 - Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi:

Il testo del Codice risente della discussione conciliare sul rapporto tra il Papa e il Collegio dei Vescovi come soggetti dell'autorità suprema. Il rapporto è quello della inadeguata distinzione, trattata in LG 22ss (testo ripreso dal can. 330), da leggersi alla luce della *Nota explicativa praevia* alla *Lumen gentium*. Si tratta di riscoprire la

collegialità episcopale e la responsabilità di tutti i Vescovi su tutta la Chiesa, senza che questo comporti il preterire l'autorità del Papa: il principio è quello della “hierarchica communio”.

Il Romano Pontefice: definizione e potestà (can. 331 e can. 333, §§ 1 e 3). La sua autorità riguarda la Chiesa universale ma può anche estendersi alle Chiese particolari, infatti è detta ordinaria, suprema, piena, immediata e universale: i termini adottati devono essere letti alla luce del contesto apologetico in cui sono sorti e vanno collocati nell'ambito del carattere collegiale dell'esercizio del ministero petrino. Principio guida è quello delle necessità della Chiesa, che storicamente ha determinato l'estensione concreta dell'esercizio della potestà petrina: questo da un lato esige si deve evitare una preventiva limitazione nell'ordinamento canonico delle competenze del Papa e dall'altro pone l'istanza di modulare sempre l'esercizio della potestà in riferimento alla giusta autonomia dei singoli vescovi e quindi della Chiesa particolare (can. 333 § 2 e prospettive ecumeniche, secondo le indicazioni dell'enciclica di Giovanni Paolo II, *Ut unum sint*, 25 maggio 1995: www.vatican.va; cercare in “archivio Papi” quindi “Giovanni Paolo II”, quindi “encicliche”).

Per quanto concerne la cessazione dell'ufficio del Papa e la condizione di vacanza della sede (can. 335 e can. 359 per i Cardinali); la scelta del nuovo Romano Pontefice (conclave) e l'inizio del suo pontificato vi è una normativa propria che si è consolidata nel corso degli anni con riferimento al collegio dei Cardinali (can. 332 § 1 e Cost. apost. *Universi Dominici Gregis* del 22 febbraio 1996 www.vatican.va; cercare in “archivio Papi” quindi “Giovanni Paolo II”, quindi “costituzioni apostoliche”; con successivo ripristino della richiesta della maggioranza tramite mp di Benedetto XVI in data 11 giugno 2007 e le altre modifiche introdotte sempre da Benedetto XVI col m.p. *Normas nonnullas* del 2 febbraio 2013: per entrambi i testi: www.vatican.va; cercare in “Benedetto XVI” quindi “motu proprio”), si vedano anche i compiti del Cardinale Decano, del Cardinale Proto-Diacono (can. 355) e del Camerlengo.

Per quanto riguarda le cause della cessazione dall'ufficio, il diritto oltre alla morte prevede la possibilità della rinuncia (can. 332 § 2: non si tratta di una dimissione, ma di un atto di riconsegna del mandato alla Chiesa che, sebbene non necessiti di accettazione, deve essere legittimo, cann. 187-189), mentre non sono riprese

espressamente dal diritto vigente le categorie canonistiche tradizionali della decadenza *ipso facto* del Papa “pazzo” o “eretico”.

Il Collegio dei Vescovi: nel suo rapporto con il Papa e mai senza di esso (can. 330) rappresenta l'insieme di tutti i Vescovi che hanno ricevuto la consacrazione sacramentale e sono in comunione gerarchica con il capo e i membri del collegio stesso, così che nessun Vescovo dispone di potestà legittima al di fuori di tale comunione (can. 336, cf l'esempio del caso Lefebvre nella lettera di Benedetto XVI del 10 marzo 2009). Modalità ordinaria di esercizio dell'autorità del Collegio è il Concilio ecumenico (can. 337 § 1), che è detto tale in riferimento alla totalità dei Vescovi che sono nel Collegio (sono ordinati Vescovi e sono nella comunione gerarchica); può essere assegnare un ruolo purché non deliberativo anche ad altri soggetti (can. 339). L'attività del Concilio è condotta dagli atti del Papa, che in particolare ne deve approvare, confermare e promulgare le decisioni e si interrompe in caso di sede romana vacante (cann. 338, 340 e 341 § 1; cf il caso del Concilio di Costanza).

Una seconda modalità di esercizio dell'autorità del Collegio è quella dell'intervento convergente da parte dei Vescovi dispersi per il mondo o un'altra modalità che il Papa stesso abbia promosso o liberamente recepito (can. 337 §§ 2-3 e can. 341 § 2), sebbene si tratti di modalità che attende ancora di essere adeguatamente esplorata.

3 – Il Sinodo dei Vescovi:

Istituito da Paolo VI (m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 settembre 1965) su indicazione di *Christus Dominus* 5, il Sinodo dei Vescovi è una delle modalità con cui i Vescovi prestano il loro aiuto all'esercizio dell'ufficio petrino (can. 334), non si tratta pertanto di un'espressione del Collegio dei Vescovi in quanto tale ma di una partecipazione al ministero universale del Papa, nel segno della collegialità.

La descrizione del Sinodo dei Vescovi di cui al can. 342 ne precisa identità e scopo (consigli per la salvaguardia e l'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo) nonché la potestà, ordinariamente consultiva salvo che il Papa conceda potestà deliberativa nel singolo caso (can. 343).

L'attività del Sinodo dei Vescovi è condotta, in fase di indizione, di conclusione e durante i lavori, dal Papa (can. 344 e can. 347). Cariche stabili sono quelle del Segretario generale e del Consiglio di Segreteria, cui si aggiungono di volta in volta i Segretari speciali (can. 348).

Le modalità di celebrazione del Sinodo sono principalmente due (cann. 345-346):

- generale: può essere ordinaria (maggioranza di membri eletti nelle Conferenze episcopali) o straordinaria (maggioranza di membri stabiliti in ragione dell'ufficio dal diritto proprio)
- speciale (ad es. i sinodi continentali).

Per le modalità di celebrazione del Sinodo si veda quanto previsto dallo specifico *Ordo* del 29 settembre 2006 (www.vatican.va, quindi scegliere “curia romana” e poi “sinodi dei vescovi”), una presentazione sintetica è riportata alle pagg. 342-343 del Codice di diritto canonico commentato. L'istituto attende una migliore definizione per un più incisivo servizio alla collegialità della Chiesa.

4 - I Cardinali:

Si tratta di un vero e proprio Collegio (can. 349) scelto liberamente dal Papa (creazione e pubblicazione, caso dei cardinali in pectore: can. 351 §§ 2-3) tra quanti sono almeno presbiteri (non è sempre stato così nella storia) e, salvo eccezioni, se non lo sono già in precedenza devono essere ordinati Vescovi (can. 351 § 1: scelta introdotta da Giovanni XXIII).

Ai cardinali competono tre responsabilità principali:

- l'elezione del Papa;
- l'assistenza al Papa, agendo collegialmente (concistoro ordinario o straordinario: can. 353);
- l'assistenza al Papa agendo singolarmente (ad es. come membri dei dicasteri romani, che presentano la rinuncia all'ufficio al compimento dei settantacinque anni, can. 354; oppure come legati a latere o inviati speciali, can. 358) o come gruppi (ad es. il Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede, oppure il gruppo degli otto Cardinali istituito da Papa Francesco mediante chirografo del 28 settembre 2013, a seguito di suggerimento emerso nelle Congregazioni generali che hanno preparato il Concistoro).

Storicamente i Cardinali derivano dal clero romano, sebbene oggi il loro legame con Roma sia formale e trova espressione nella suddivisione, legata al concetto di titolo cardinalizio (can. 357 § 1), nei tre ordini: episcopale (sette diocesi suburbicarie), presbiterale (vescovi di sedi episcopali), diaconale (cardinali della curia romana): can. 350. La più importante carica interna al Collegio è scelta dai cardinali Vescovi ed è quella del Decano, cui si affianca quella del Sottodecano (can. 352 e can. 350 § 4), cui compete il titolo della sede di Ostia.

La natura romana del Collegio è oggi meno accentuata, anche per il nuovo compito assunto dai Cardinali al servizio della Chiesa universale (si veda l'ampliamento del numero, in una prima fase con riferimento ai "settanta anziani" e in una successiva ai centoventi elettori, accentuandone progressivamente l'internazionalità e rendendo facoltativa la residenza romana: can. 356); il Papa del resto non è solo il Vescovo della diocesi di Roma (sebbene sia tale soltanto in quanto Vescovo di Roma) e non riveste più neppure il titolo di Patriarca di Occidente (si comprende meglio anche la presenza nel collegio dei Patriarchi d'Oriente: can. 350 §§ 1 e 3); si tratta di rileggere il ruolo della sede romana in una chiave più marcatamente universale. Tutti i Cardinali godono del diritto di esenzione dalla giurisdizione locale e di altre competenze loro assegnate dal diritto (can. 357 § 2) e reperibili dell'*elenco di privilegi e facoltà in materia liturgica e canonica che è reperibile in: Communicationes 31 (1999) 11-13.*

5 - La Curia Romana:

La Curia romana è la realtà di cui il Papa abbisogna per trattare le questioni della Chiesa universale (non è il Vicariato di Roma, che assiste il Papa nel compito di Vescovo dell'Urbe) ed agisce in suo nome e con la sua autorità (nei limiti previsti dal diritto) per il bene e a servizio delle Chiese particolari (can. 360). I soggetti della Curia romana possono rientrare nella definizione di "Santa Sede" o "Sede Apostolica" (can. 361).

La Legge peculiare che presiede alla Curia romana è la Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (28 giugno 1988; Codice di diritto canonico commentato, pp. 1338-1469), che è stata ampiamente rimaneggiata, sotto il profilo dell'elenco dei dicasteri (introduzione del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione) e delle competenze (sono passati: alla Congregazione del Clero la competenza sulle dispense del clero e la competenza sui Seminari; al Pontificio Consiglio per la Promozione della

Nuova Evangelizzazione la competenza sulla catechesi; alla Rota Romana le competenze sulle dispense per i matrimoni non consumati e sulla nullità del Sacramento dell'ordine.

La costituzione evidenzia le note di vicarietà (nn. 7-8) e collegialità (n. 10) della Curia, il suo servizio all'unità (n. 11) e il suo carattere pastorale (artt. 33-35).

La composizione della Curia (can. 361) prevede la distinzione in dicasteri (Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Pontifici Consigli, Uffici) e la presenza di altri organismi (vedi Codice di diritto canonico commentato, pagg. 361-362), un ruolo particolare è assegnato alla Segreteria di Stato nelle sue due sezioni.

Si sta ripensando profondamente la struttura della Curia romana, anche con riferimento alle attività economiche e alle competenze dell'APSA e dello IOR (sono state introdotte in questo ambito delle commissioni transitorie come la Pontificia Commissione referente sull'Organizzazione della struttura economico-amministrativa della Santa Sede e la Pontificia Commissione Referente sull'Istituto per le Opere di Religione con Chirografo, mentre in modo più stabile sono state introdotte l'Autorità di Informazione Finanziaria e il Comitato di Sicurezza Finanziaria).

6 - I Legati del Romano Pontefice:

Sono rappresentanti del Papa con un duplice riferimento (can. 363): civile (Stati e organizzazioni internazionali: can. 365) ed ecclesiale, che è poi il loro compito principale (Chiese particolari: can. 364). Il Codice stabilisce il diritto alla loro libera designazione e all'invio (can. 362), che deriva teologicamente dall'unità della Chiesa universale ed è riconosciuto nel diritto internazionale per la soggettività propria attribuita alla Santa Sede (da non confondere con lo stato della Città del Vaticano).

Per esercitare compiutamente la sua missione il legato del Papa è sottratto alla giurisdizione locale, gode di alcune prerogative liturgiche (can. 366) e non cessa dal proprio incarico neanche in condizione di vacanza della sede romana (can. 367).

Si distinguono: delegati apostolici; nunzi o internunzi; reggitori o incaricati d'affari, anche *ad interim*; inviati; delegati; osservatori; legati a latere.

Bibliografia

- P. BIANCHI, *Il potere giudiziario del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 64-82
- M. CALVI, *La vigilanza del Romano Pontefice. Una limitazione alla vita delle Chiese locali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 46-63
- D. CITO, *Il Papa supremo legislatore*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 32-45
- G. MARCHETTI, *Il diritto peculiare per l'elezione del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 22 (2009), 258-274
- M. MOSCONI, *La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della necessitas Ecclesiae*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 6-31
- M. MOSCONI, *L'elezione del Romano Pontefice come espressione del suo ufficio di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli» (LG 23)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 22 (2009), 228-257
- D. SALVATORI, *La cessazione dell'ufficio del Romano Pontefice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 22 (2009), 275-282
- G. TREVISAN, *Osservare il segreto secondo la costituzione Universi Dominici Gregis*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 22 (2009), 283-291

Quaderni della Mendola: *Chiese particolari e Chiesa universale*, Glossa Milano 2003.

2. LE CHIESE PARTICOLARI

A – Le Chiese particolari e l'autorità in esse costituita

1 - Le Chiese particolari:

Definizione con richiamo di LG 22 e forma tipica della diocesi in rapporto alle forme assimilate (can. 368).

L'erezione compete alla suprema autorità e godono per il diritto di personalità giuridica (can. 373).

La diocesi (can. 369) è identificata in tre elementi strutturali:

- la porzione del popolo di Dio;
- il Vescovo come pastore;
- il presbiterio.

Dinamicamente si riconoscono tre realtà:

- l'azione dello Spirito santo che coaduna;
- il Vangelo;
- l'Eucaristia.

La natura è quella di rendere presente e operante la Chiesa stessa, non è solo un'esperienza di vita ecclesiale (religiosi, associazioni, movimenti,...). Le parrocchie sono «parti distinte» della diocesi, di diritto ecclesiastico, e possono essere diversamente raggruppate (can. 374).

Il territorio è elemento identificativo ma di carattere accessorio (can. 372).

Sono assimilate alla diocesi le seguenti realtà (cann. 368; 370-371):

- prelatura territoriale (anticamente “nullius”);
- abbazia territoriale (anticamente “nullius”);
- prefettura apostolica (nelle zone di missione, affidata a un presbitero);
- vicariato apostolico (nelle zone di missione, affidato a un vescovo);

- amministrazione apostolica stabilmente eretta (per situazioni peculiari, anche di tipo personale);
- non è elencata nel codice perché ha legge propria, la costituzione apostolica di Giovanni Paolo II, *Spirituali militum curae* del 21 aprile 1986 (www.vatican.va, quindi “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “costituzioni apostoliche”), ma è assimilabile alla Chiesa particolare come ordinariato personale, l’ordinariato militare.

Sono ordinariati personali anche quelli previsti per gli anglicani che rientrano nella piena comunione: cf Benedetto XVI, costituzione *Anglicanorum coetibus*, 4 novembre 2009 e le *Norme complementari* (www.vatican.va, quindi “Benedetto XVI”, “costituzioni apostoliche”), si tratta di una forma particolare con giurisdizione non cumulativa e con delle peculiarità normative (es. criteri di appartenenza, modalità di scelta dell’ordinario, ammissione agli ordini e celibato, libri liturgici, consiglio di governo, consiglio per gli affari economici, consiglio pastorale).

Diversa la realtà delle prelature personali (can. 294), che possono avere come fine l’adeguata distribuzione dei presbiteri o l’attuazione di speciali opere pastorali (missionarie per le diverse regioni o per le categorie sociali) e che sono costituite da presbiteri o diaconi con la possibilità di stipulare convenzioni con i laici (can. 296). In virtù di tali caratteristiche e secondariamente della sistematica codiciale non possono essere dette Chiese particolari.

L’unico esempio è l’Opus Dei che tuttavia rientra con difficoltà nel quadro normativo del Codice (si pensi all’importanza della missione laicale nel pensiero del fondatore). Si consideri in ogni caso la peculiarità che può assumere ogni prelatura in ragione degli statuti (cann. 295 e 297): possono essere ipotizzati nuovi utilizzi di questa figura giuridica.

2 - I Vescovi:

Secondo la dottrina del Concilio l’episcopato è descritto come radicato nel sacramento dell’ordine e quindi derivante per diritto divino dalla consacrazione dei successori degli apostoli (si oppone a tale visione l’ipotesi dell’episcopato come forma del diritto positivo in cui l’autorità del Vescovo deriva dal Papa; a sostegno di questa visione: la

possibilità di conferire i poteri del Vescovo a un presbitero e il fatto che non vi siano atti sacramentali del Vescovo che non possano essere compiuti da un presbitero).

Si distingue l'attività di santificare da quelle di insegnare e governare, per le quali si richiama il requisito necessario della comunione gerarchica, senza la quale tali funzioni non sono esercitabili (esempio dei Vescovi della Fraternità di S. Pio X – lettera di Benedetto XVI del 10 marzo 2009: www.vatican.va, quindi “Benedetto XVI”, “lettere”, “2009”).

Si distinguono (can. 376):

- Vescovi diocesani (forma propria e tipica dell'episcopato) e Vescovi con il titolo di Chiese particolari assimilate alla diocesi (nel caso del Vicariato apostolico e dell'Amministrazione apostolica stabilmente eretta il Vescovo che svolge il compito di ordinario ha un altro titolo);
- Vescovi coadiutori (col titolo della diocesi a cui sono destinati, di cui devono essere nominati vicari generali - can. 406 § 1 - ma di cui non sono ancora pastori), chiamati a collaborare con i Vescovi diocesani e a subentrare loro in caso di vacanza della sede (can. 409);
- Vescovi titolari (con il titolo di una sede che non è più tale) chiamati a collaborare con i Vescovi diocesani come ausiliari (devono essere nominati vicari generali o episcopali: can. 406 § 2), anche con facoltà speciali (in questo caso devono essere nominati vicari generali: can. 406 § 1);
- Vescovi titolari, chiamati a collaborare con la Santa Sede (da dopo il Concilio, in connessione alla riflessione sull'origine della potestà, sono tali anche i Segretari dei Dicasteri pontifici) o a altre forme di servizio ecclesiale (ad es. la conferenza episcopale);
- Vescovi emeriti (il titolo di emerito può anche essere assunto da un Vescovo diocesano che passa a svolgere un diverso ministero, ma ordinariamente si tratta degli anziani o di coloro che per altro motivo non possono proseguire nel ministero: can. 402).

Il titolo di Arcivescovo indica semplicemente il Vescovo di una Diocesi che ha il titolo di Arcidiocesi.

Per la nomina si tratta di una libera scelta della Santa Sede (can. 377 § 1, si ricusano al § 5 le nomine subordinate al giudizio dell'autorità civile, sebbene queste sopravvivono laddove previste dai concordati vigenti, così ad es. nei paesi di lingua tedesca), valutata l'idoneità (can. 378, anche con l'ausilio di specifica indagine). Non si prescinde tuttavia da una consultazione (can. 377 §§ 2-3): i Vescovi riuniti in provincia o in conferenza episcopale o singolarmente sono invitati a suggerire nominativi per un elenco di possibili candidati; nel caso di una specifica sostituzione il legato del Papa chiede una relazione al Vescovo uscente e sente alcuni Vescovi, presbiteri, diaconi e laici «distinti per saggezza» per formulare una terna (per gli ausiliari la terna è proposta dal Vescovo diocesano: § 4); la Congregazione per i Vescovi esamina la questione con il giudizio della Segreteria di Stato e sottopone la decisione al Papa, che effettua la scelta definitiva (anche al di fuori della terna). Dalla scelta (elezione o trasferimento) passano tre mesi per permettere al candidato di ricevere l'ordinazione (can. 379) e quindi, effettuati la professione di fede e il giuramento (can. 380), quattro mesi o due mesi (se già Vescovo) per procedere alla presa di possesso (can. 382), da effettuare in una celebrazione liturgica davanti al clero e ai fedeli (possibile anche per procura; diversa la procedura per ausiliari e coadiutori: can. 404).

Il Vescovo diocesano dispone di tutta la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, nei limiti stabiliti dal diritto o da specifico provvedimento pontificio (can. 381).

I suoi compiti sono declinati: verso le diverse categorie di fedeli (can. 383), verso i presbiteri (can. 384), verso la vita consacrata (can. 385), verso il ministero della Parola (can. 386), verso il compito della santificazione (cann. 387-390, presiedendo il culto con pontificali in diocesi e soprattutto nella cattedrale), verso il governo (cann. 391-392: da solo esercita la potestà legislativa, per la potestà giudiziaria dispone dell'aiuto del Vicario giudiziale e dei giudici; per la potestà esecutiva dispone dell'aiuto del Vicario generale e dei Vicari episcopali; deve vigilare e promuovere la disciplina), nella rappresentanza della diocesi (can. 393), verso l'esercizio dell'apostolato (can. 394), comporta l'obbligo di residenza (can. 395), comporta la visita pastorale (cann. 396-398), comporta la periodica visita *ad limina* e la relazione al Papa (cann. 399-400).

Si definisce impedita la sede episcopale (can. 412) quando il Vescovo non può esercitare il suo ufficio per prigionia, confino, esilio o inabilità (distintamente è trattato il caso del Vescovo che non può esercitare il suo ufficio in ragione di una pena: can. 415). In questa situazione (can. 413), se non vi è il coadiutore, la diocesi è affidata a una persona scelta previamente dal Vescovo stesso, indicando un elenco ordinato di persone destinate a tale compito, aggiornato almeno ogni tre anni (il Metropolita custodisce tale elenco); se manca anche l'elenco spetta al collegio dei consultori eleggere un sacerdote che svolga reggia la diocesi in condizione di sede impedita.

Si definisce vacante la sede quando cessa l'ufficio del Vescovo diocesano: per morte, rinuncia accettata dal Papa (l'invito è a presentare la rinuncia all'ufficio episcopale con i settantacinque anni o, con maggiore insistenza, quando vi sono motivi di infermità o un'altra grave causa: can. 401 § 1 e § 2), trasferimento o privazione, can. 416.

In tale situazione si prevede la provvisoria assunzione della responsabilità della diocesi da parte del Vescovo ausiliare (il più anziano per promozione se sono più di uno) o, in sua assenza, del Collegio dei Consultori (can. 419), con la potestà del Vicario generale (can. 426). Entro otto giorni il Collegio dei Consultori deve poi procedere (can. 421 e can. 425) alla nomina della figura che regge ad interim e con poteri limitati la diocesi: l'amministratore diocesano (in precedenza detto vicario capitolare). Durante il suo mandato non si può procedere a innovazioni (can. 428, sono stabilite specifiche limitazioni), cessano i Consigli presbiterale e pastorale diocesano e vengono meno le cariche dei vicari (can. 417 e can. 481), salvo che siano Vescovi ausiliari (can. 409 § 2). La Santa Sede può ovviare alle procedure diocesane intervenendo con la nomina di un amministratore apostolico, che può avere la potestà dell'amministratore diocesano o quella del Vescovo stesso, così come andrà precisato nel decreto di nomina.

B – I raggruppamenti di Chiese particolari

1 – Le Province ecclesiastiche

Le Province ecclesiastiche sono la figura storica di raggruppamento di Chiese, che associa a una sede principale, detta del Metropolita delle sedi che ad essa si riferiscono, dette suffraganee, con la finalità di promuovere l'azione pastorale comune e di favorire i

mutui rapporti tra Vescovi diocesani (can. 431 § 1). Si tratta di una struttura che gode di personalità giuridica (can. 432 § 2) e che è obbligatoria per tutte le diocesi (can. 431 § 2) sebbene sussistano ancora oggi, soprattutto in Italia, sedi immediatamente soggette alla Santa Sede e quindi prive di Metropolita. All'autorità (can. 432 § 1) del Metropolita che deriva dall'unione con il Papa (can. 435 e can. 437: Arcivescovo con il simbolo del pallio, sebbene il titolo arcivescovile possa essere assegnato anche a diocesi che non sono sede del Metropolita) si unisce quella del Concilio provinciale (che comprende, sebbene senza voto deliberativo, anche fedeli non Vescovi: can. 443) e quella dell'assemblea dei Vescovi della Provincia. La concreta dimensione delle Province è molto diversa; in Italia sono sovente molto piccole e le loro competenze reali sono di conseguenza molto limitate. I compiti di vigilanza del Metropolita (can. 436), storicamente rilevanti, sono oggi meno significativi.

Il titolo di Patriarca (Gerusalemme, Venezia, Lisbona, Indie orientali e Indie occidentali) e quello di Primate (in riferimento alla nazione) non hanno che prerogativa di onore nella Chiesa latina (can. 438).

2 – Le Regioni ecclesiastiche

Le regioni ecclesiastiche sono strutture facoltative, introdotte recentemente nel diritto come aggregazione di Province (can. 433), senza determinarne l'estensione (inizialmente si pensava potessero essere il corrispettivo territoriale delle Conferenze episcopali nazionali). Hanno un certo rilievo in Italia dove sono parzialmente sovrapposte alle regioni civili (a volte sono composte di una sola Provincia), godono di riconoscimento civile e in parte riprendono la suddivisione regionale stabilita per i tribunali ecclesiastici (si veda il Codice di diritto canonico commentato, p. 403). Il governo della regione è affidato alla assemblea dei Vescovi della regione e specifiche competenze sono anche riconosciute dalla CEI.

Il Codice prevede la possibilità di un concilio plenario, a livello dell'intera conferenza episcopale (cann. 439-441).

3 – Le Conferenze episcopali

La forma di collaborazione tra Vescovi (ed equiparati, il criterio è il servizio pastorale: can. 450 e can. 454) più comune dopo il Concilio è quella delle conferenze episcopali,

al servizio della promozione del bene che la Chiesa offre agli uomini (can. 447). Normalmente (can. 448) sono a livello nazionale (e la nazione non coincide sempre con lo stato: es. Inghilterra e Galles; Scozia), sebbene possano esservi conferenze episcopali regionali o sopranazionali (ad es. il CCEE e la COMECE in Europa e il CELAM in America latina).

Le competenze delle Conferenze episcopali nazionali sono stabilite dal diritto (can. 455), che in particolare precisa i limiti in ambito legislativo, salvo che non si chieda alla Santa Sede di poter legiferare in altre materie (ad es. il decreto sulla riservatezza della CEI); le decisioni assunte devono poi essere trasmesse alla Santa Sede (can. 456). Lo statuto (can. 451) determina le modalità di funzionamento della conferenza episcopale; principali organi sono: l'assemblea dei Vescovi (per sé è il vero organo sovrano); il Consiglio episcopale permanente (can. 457); il Presidente (can. 452: deve essere Vescovo diocesano); i Vice Presidenti e il Segretario Generale (can. 458); le Commissioni episcopali; gli uffici e i servizi.

Lo statuto teologico di tali assemblee è stato approfondito nel Sinodo dei Vescovi del 1985 e nel motu proprio di GIOVANNI PAOLO II, *Apostolos suos* del 21 maggio 1998 (www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “motu proprio”), che evidenzia come non si tratti propriamente di assemblee collegiali e definisce le modalità per l'esercizio della potestà di magistero.

Crescenti sono gli organismi stabili delle Conferenze episcopali e crescente è il loro ruolo nel rapporto con gli stati nazionali. In Italia il rilievo della CEI è segnato anche dalle competenze assunte in ambito economico, soprattutto con riferimento alla gestione dei fondi derivanti dalla percentuale di imposta sul reddito delle persone fisiche (0,8 %) che i cittadini possono devolvere alla Chiesa cattolica.

C – La struttura delle Chiese orientali (cattoliche)

La Chiesa cattolica, unica perché universale, conosce al suo interno una differenziazione tra la Chiesa latina (detta anche di occidente, sebbene il termine non appare adeguato a designare quella che è oggi la Chiesa latina e peraltro lo stesso Papa non applica più a sé il titolo di patriarca di occidente) e le Chiese orientali (la distinzione poggia storicamente sulla divisione in due parti dell'Impero romano nel 395

ed è ancora attuale anche all'interno della Chiesa cattolica perché, nonostante il grande scisma del 1054, rimangono nella piena comunione cattolica diverse comunità cristiane orientali¹; cf *Orientalium Ecclesiarum* 2-6 del Vaticano II), con la peculiare identità di queste ultime, che non sono soggette al Codice di diritto canonico (can. 1: nella plenaria del 1981 si decise di non usare il termine “latino”²) ma al *Codice dei Canonici delle Chiese d'Oriente* (CCEO), che a sua volta lascia ampio spazio al diritto particolare.

La nozione fondamentale è quella di Chiesa “sui iuris”, che identifica specifiche tradizioni liturgiche (il concetto è quello di rito, comprensivo di una profonda dimensione culturale) e normative. Il fedele non appartiene quindi genericamente a una sola Chiesa orientale (come invece accade per la Chiesa latina) ma a una specifica Chiesa sui iuris, normalmente composta a sua volta da più Chiese particolari.

Le singole Chiese particolari possono godere di diversi livelli di autonomia; in particolare si distinguono, in ordine di autonomia decrescente:

- Chiese patriarcali,
- Chiese arcivescovili maggiori (simili come grado di autonomia ai patriarcati),
- Chiese metropolitane (che possono essere o meno sui iuris),
- semplici eparchie (corrispondenti alle diocesi).

Nei primi due casi la scelta dei Vescovi avviene sulla base di un elenco concordato con la Santa Sede ed è pressoché autonoma.

La figura monocratica (si tratti del Patriarca, dell'Arcivescovo maggiore o del Metropolita) condivide sempre la sua autorità con il Sinodo, da cui dipende per tutte le decisioni rilevanti.

D – La struttura interna delle Chiese particolari

1 - Il Sinodo diocesano:

¹ Tradizioni: Alessandrina (Chiesa Copta, Patriarcale e Chiesa Etiopica, Metropolitana sui iuris); Antiochena (Chiesa Sira, Patriarcale; Chiesa Maronita, Patriarcale; Chiesa Siro-Malankarese, Arcivescovile Maggiore); Armena (Chiesa Armena, Patriarcale); Caldea (Chiesa Caldea, Patriarcale e Chiesa Siro-Malabarese, Arcivescovile Maggiore); Costantinopolitana (Chiesa Bielorussa; Chiesa Bulgara; Chiesa Greca; Chiesa Ungherese; Chiesa Italo-Albanese; Chiesa Melkita, Patriarcale; Chiesa Rumena, Arcivescovile Maggiore; Chiesa Rutena, Metropolitana sui iuris; Chiesa Slovacca; Chiesa Ucraina, Arcivescovile Maggiore; Chiesa Jugoslava; Chiesa Albanese; Chiesa Russa; Chiesa Macedone).

² “Communicationes” 14 (1982), 123 e 129.

Oltre alle norme del Codice si veda il documento: Congregazione per i Vescovi – Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, *Istruzione sui Sinodi diocesani* del 19 marzo 1997 (www.vatican.va Curia romana/ Congregazioni/ Congregazione per i Vescovi).

Nel Sinodo sono convocati i sacerdoti ma anche tutti i fedeli (secondo i criteri del can. 463, possono esserci anche delegati di altre Chiese o comunità cristiane non cattoliche) per aiutare il Vescovo in ordine al bene di tutta la comunità (can. 460). Si tratta della forma tipica e più partecipata di condivisione delle scelte diocesane, con vera potestà legislativa (sebbene il sinodo in quanto tale sia consultivo e il legislatore resti il solo Vescovo: can. 466).

Spetta al Vescovo, udito il Consiglio presbiterale, decidere circa l’indizione del Sinodo (can. 461), convocarlo (can. 462 § 1) e presiederlo (can. 462 § 2; con possibilità di delega)

2 - La Curia diocesana:

Il Codice offre solo poche indicazioni sulle curie diocesane, che assumono un volto molto diverso nelle singole diocesi. Si tratta della realtà che rende possibile con le sue funzioni il servizio del Vescovo alla diocesi e quindi i suoi compiti ricalcano quelli del Vescovo. Come si sottolinea pertanto nel Codice (can. 469) la funzione pastorale del Vescovo, così si deve evidenziare il ruolo (per certi versi nuovo) pastorale degli organismi pastorali della Curia, senza per questo dimenticare la sua funzione amministrativa (sia in senso economico che nel senso di tutto quanto concerne il volto giuridicamente organizzato del servizio episcopale), mentre l’ambito giudiziale (can. 472) è autonomamente organizzato, principalmente mediante il tribunale diocesano.

Pochi sono gli uffici strettamente previsti dal Codice, a cui si aggiungono gli organismi previsti dal diritto particolare. Per delineare il volto della Curia per ognuno di tali organismi devono essere precisati i diversi incarichi personali previsti (per la nomina e i requisiti: cann. 470-471) ed inoltre le diverse funzioni svolte a livello collegiale (consigli, consulte,...), così come dovrà stabilire un apposito statuto. La conduzione della curia, sotto il profilo del coordinamento dell’attività e della cura del servizio reso dai vari addetti (can. 473 § 2), è affidata al moderatore di curia.

Sono previste dal diritto le seguenti figure:

- Il vicario generale (can. 475, requisiti can. 478): è un compito obbligatorio e possono esserne costituiti anche più di uno. La sua potestà esecutiva si estende su tutta la diocesi e su tutti i temi che il diritto o il Vescovo non riservino a sé (can. 479 § 1), sempre che anche queste ultime non vengano a lui affidate per “mandato speciale”. La natura vicaria della potestà sta a indicare che è stabilmente annessa a un ufficio, benché non sia propria. Assume ordinariamente anche il compito di moderatore di curia.
- I vicari episcopali (can. 476): si tratta di una nuova figura introdotta dal Concilio, che appartiene alla categoria degli ordinari di luogo (can. 134 § 2) ed esercita la sua competenza per un territorio o un ambito di competenza (ad es. il vicario per la vita consacrata) o per i fedeli di un certo rito o per un gruppo determinato di persone (can. 476). Può ricevere “mandati speciali” dal Vescovo (can. 479 § 2) e non può intromettersi in ciò che il Vescovo o il vicario generale riservano a sé.
- L’insieme di tutti i vicari può dare luogo al Consiglio episcopale (can. 473 § 4), normalmente di grande rilievo nella vita diocesana sebbene si tratti di un’istituzione recente, poco configurata dal diritto.
- Il cancelliere: cann. 482ss. Si tratta dell’ufficio più tradizionale della curia diocesana ed è esemplato sulle cancelleria delle corti europee. Compito principale (ma con molti possibili adattamenti nel diritto particolare) è curare la redazione e l’archiviazione degli atti, che devono godere della sua controfirma (can. 474). Viene qualificato come notaio e segretario di curia. Il cancelliere è assistito nel suo compito dagli altri notai di curia e può avere uno o più assistenti, con la qualifica di vice cancelliere.
- L’archivio (cann. 486-491): si distinguono l’archivio corrente, l’archivio segreto e l’archivio storico; può essere previsto anche l’archivio di deposito, intermedio tra quello corrente e quello storico. Circa l’accesso agli archivi la norma di riferimento è quella del can. 487, cui si aggiungono le disposizioni proprie per l’Italia in materia di riservatezza (cf Codice commentato, pp. 1523 ss.).
- Il consiglio per gli affari economici: offre il suo parere circa l’andamento della gestione economica della diocesi (in alcuni caso il Vescovo deve ottenere il suo consenso: can. 1277) ed è un organismo di garanzia, cura anche la redazione del bilancio (can. 493). Si tratta di un organismo presieduto dal Vescovo o da un suo

delegato e composto da almeno tre fedeli integri ed esperti, scelti dal Vescovo stesso con mandati quinquennali (can. 492).

- L'economo (can. 494). Si tratta della figura esecutiva cui compete amministrare i beni della diocesi, tenendone un rendiconto aggiornato. La sua nomina compete al Vescovo uditi il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori, con mandati quinquennali.

3 - Il Consiglio presbiterale:

Si tratta del “senato del Vescovo” che lo coadiuva nel governo al fine di promuovere più efficacemente il bene pastorale di quella porzione di popolo di Dio che è la diocesi (can. 495). Il suo consiglio assume la forza di un vero e proprio *votum*, sebbene di carattere consultivo (can. 500 § 2) e il suo parere è talvolta necessario, a norma del diritto: l'obbligo di ascoltare il suo parere (da interpretarsi strettamente, alla luce del can. 127) è previsto in sette casi (più uno per l'Italia): cann. 461 § 1, 515 § 2, 531, 536 § 1, 1215 § 2, 1222 § 2, 1263, art. 33 delle Norme su enti e beni ecclesiastici in *Italia*.

Ne fanno parte sacerdoti eletti (circa la metà) dal presbiterio (can. 498) con criteri di rappresentatività (per ministero e zone della diocesi: can. 499), nominati dal Vescovo e connessi a determinati uffici diocesani (can. 497), con mandati limitati nel tempo (can. 501 § 1). Il suo funzionamento è stabilito da uno statuto approvato dal Vescovo (can. 496), cui compete anche convocarlo, presiederlo, rendere noti gli esiti del suo contributo (can. 500 § 3) e individuare le materie da sottoporre ai suoi lavori o almeno approvare le richieste che provengono per la trattazione di un determinato tema (can. 500 § 1).

4 - Il Collegio dei Consultori:

Si tratta di un gruppo stabile di presbiteri (tra sei e dodici), nominati dal Vescovo ogni cinque anni tra i membri del Consiglio presbiterale (can. 502). Svolge la funzione di organo di garanzia nella vacanza della sede e dà il suo parere sotto il profilo pastorale per gli atti amministrativi di maggiore rilievo. In alcuni casi il Vescovo abbisogna del suo consenso per poter agire (can. 1277).

5 - Il Capitolo dei Canonici:

Si tratta di un collegio di sacerdoti con compiti prevalentemente liturgici (can. 503); il più importante è quello della cattedrale sebbene possono esservi capitoli legati alle chiese di maggior rilievo, detti collegiali.

Tutti i canonici sono nominati dal Vescovo (can. 509), udito il capitolo stesso. Tra le cariche capitolari si deve prevedere un presidente del capitolo (can. 507, variamente denominato) e almeno la funzione del canonico penitenziere (can. 508; sono tradizionali inoltre le figure del canonico teologo, del maestro di coro, del cancelliere capitolare, dell'arcidiacono, ...). Le sue funzioni istituzionali storiche sono state assorbite dal Collegio dei Consultori e dal Consiglio presbiterale, salva la possibilità di conferimento di specifiche funzioni su indicazione della conferenza episcopale (can. 502 § 3). Ogni capitolo deve disporre di propri statuti approvati dal Vescovo, i cui contenuti minimali sono stabiliti dal diritto (cann. 505-506).

Nel caso in cui la chiesa capitolare coincida con la parrocchia si devono distinguere le rispettive funzioni: can. 510.

6 - Il Consiglio pastorale diocesano:

A differenza del consiglio presbiterale non è un organismo obbligatorio in ogni diocesi, sebbene la scelta di istituirlo non sia arbitraria ma dipende da quanto suggerito al Vescovo dalla situazione pastorale (can. 511).

La sua composizione deve rispecchiare il popolo di Dio nella varietà dei suoi componenti (consacrati, chierici e soprattutto laici, ovviamente distinti per fede sicura, buoni costumi e prudenza), secondo quanto devono precisare le norme diocesane che devono garantire una vera rappresentanza che tenga conto: delle diverse zone della diocesi, delle condizioni sociali, delle professioni, del ruolo nell'apostolato tanto dei singoli quanto delle associazioni (can. 512). Il consiglio assume mandati temporanei ed è costituito dal Vescovo (can. 513).

Al Vescovo spetta convocare il consiglio (almeno una volta all'anno), presiedere le sedute e rendere note le materie trattate. Il consiglio pastorale dispone di voto consultivo (can. 514).

Ogni consiglio pastorale deve avere i suoi statuti.

Si deve articolare la competenza propria del consiglio pastorale diocesano (can. 511: studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività

pastorali della diocesi) con quella del consiglio presbiterale (can. 495 § 1: coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi).

Bibliografia

- J. BEYER, *Apostolos suos, motu proprio di Giovanni Paolo II sull'attività collegiale dei vescovi di rito latino*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 394-400
- G. BRUGNOTTO, *Figure di governo della diocesi sede vacante e applicazione del principio "nihil innovetur"*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 26 (2013), 134-149
- M. CALVI, *Vicari episcopali o delegati vescovili?*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 55-69
- L. LORUSSO, *La designazione dei vescovi nel Codex canonum Ecclesiarum orientalium*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 46-57
- G. MARCHETTI, *Origine e significato nell'ordinamento canonico delle province e delle regioni ecclesiastiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010), 132-157
- G.P. MONTINI, *La diocesi comunità capace di ricevere le leggi, ossia il vescovo diocesano legislatore*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 117-125
- M. MOSCONI, *"Favorire la comunione tra i Vescovi e la solidarietà tra le Chiese": un'opportunità e una sfida per la provincia (e la regione) ecclesiastica*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010), 186-212
- M. MOSCONI, *Arriva il nuovo vescovo: l'organizzazione del governo della diocesi all'inizio dell'episcopato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2013), 162-193
- P. PAVANELLO, *Il consiglio episcopale (can. 473 § 4)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 70-78
- P. PAVANELLO, *La corresponsabilità nel governo della diocesi durante la sede vacante*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 26 (2013), 150-161
- A. PERLASCA, *I vicari generali ed episcopali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 31-54
- A. PERLASCA, *La potenza legislativa del vescovo diocesano nelle conferenze episcopali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 145-155
- C. REDAELLI, *Natura e compiti della Curia diocesana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994), 140-153

- C. REDAELLI, *I regolamenti del Collegio dei Consultori e del Consiglio per gli affari economici della diocesi*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 109-130
- C. REDAELLI, *Le regioni ecclesiastiche in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), 403-433
- G. SARZI SARTORI, [La designazione del vescovo diocesano nel diritto ecclesiale](#), 12 (1999), 7-34
- G. SARZI SARTORI, [I vicari del vescovo e l'esercizio della "vicarietà" nella Chiesa particolare](#), 18 (2005), 6-30
- A. ZAMBON, *Le regioni ecclesiastiche e la Conferenza Episcopale Italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010), 158-185.

Libri:

- G. MARCHETTI, [La curia come organo di partecipazione alla cura pastorale del vescovo diocesano](#), Roma 2000

Quaderni della Mendola: *Chiese particolari e Chiesa universale*, Glossa Milano 2003.

3. LE PERSONE GIURIDICHE E LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

A - Il concetto di Persona giuridica

Per *persona* a livello giuridico si intende il soggetto titolare di diritti e doveri, dando per presupposta la soggettività personale di ogni uomo che non abbisogna di una qualificazione giuridica specifica (ad es. nel can. 747 § 2 il riferimento alla «persona umana» è a qualsiasi essere umano e non a chi è persona nella Chiesa).

La nozione concerne in primo luogo l'individuo, ovverosia la persona fisica che il can. 96 identifica *sic et simpliciter* con il battezzato. Il patrimonio concreto di diritti e di doveri di ogni persona fisica dipenderà tuttavia da due aspetti ulteriori:

- La “condizione” giuridica di ogni fedele, che determina il grado esatto di diritti e doveri inerenti al singolo soggetto (condizione canonica, diversità dei carismi, ..).
- La comunione ecclesiastica (che coinvolge anche la dimensione interiore e può esprimersi in diversi gradi) e la situazione del fedele rispetto alle legittime sanzioni che può aver ricevuto (sanzioni penali o disposizioni amministrative, ad es. leggi inabilitanti).

Il concetto di persona giuridica può essere a questo punto introdotto in analogia alla suddetta nozione laddove si ha un soggetto unitario di diritti e doveri, fornito di capacità giuridica propria, che non è una persona fisica né si identifica con le persone che concorrono a formarla o che lo amministrano (can. 113 § 2). Per un'adeguata comprensione del concetto si veda l'interpretazione autentica del can. 1737 che distingue: l'agire come singoli di più persone che costituiscono un gruppo; l'agire unitariamente da parte di più persone che costituiscono un gruppo; l'agire con una propria soggettività da parte di un gruppo composto da più persone, che solo caratterizza la situazione propria della persona giuridica.

Le persone giuridiche hanno le seguenti caratteristiche:

- sono costituite da un insieme di persone (*universitas personarum*, can. 115 § 2: almeno tre, si distinguono persone collegiali, non collegiali e miste) o di beni

(*universitas rerum*, can. 115 §§ 1 e 3: fondazioni autonome) materiali (ad es. economici, come in una fondazione) o spirituali (evidentemente i beni dovranno essere amministrati da una o più persone: can. 115 § 3);

- hanno i fini della missione della Chiesa (can. 114 §§ 1-2): se agiscono in nome della Chiesa sono dette pubbliche, altrimenti private (can. 116 § 1);
- i fini perseguiti devono essere effettivamente utili e la personalità giuridica deve disporre dei mezzi che si possono prevedere sufficienti per conseguirli (can. 114 § 3);
- sono riconosciute dall'autorità: o per il diritto stesso (solo alcune persone pubbliche) o per apposita istituzione per mezzo di decreto e sempre occorre il riconoscimento degli statuti (can. 116 § 2 e can. 117).

La Chiesa cattolica e la Santa Sede hanno lo statuto proprio e peculiare di persone "moralì" (can. 113 § 1) e così anche il collegio dei Vescovi.

Per le persone giuridiche sono importanti le modalità di esecuzione degli atti collegiali, can. 119: n. 1 le elezioni (cf anche cann. 164-179 per le modalità di svolgimento e l'interpretazione autentica circa il terzo scrutinio); n. 2 le deliberazioni relative ad altri affari; n. 3 gli affari che riguardano tutti come individui.

Un esempio particolare di persone giuridiche sono quelle atte a promuovere iniziative caritative e in questo ambito il motu proprio *Intima ecclesiae natura* (11 novembre 2012) promuove un maggiore coordinamento diocesano, che comprenda anche i soggetti che non sono canonici (art. 6 «è' compito del Vescovo diocesano, come indicato dai cann. 394 § 1 C.I.C. e 203 § 1 CCEO, coordinare nella propria circoscrizione le diverse opere di servizio di carità, sia quelle promosse dalla Gerarchia stessa, sia quelle rispondenti all'iniziativa dei fedeli, fatta salva l'autonomia che loro competesse secondo gli Statuti di ciascuna. In particolare, curi che le loro attività mantengano vivo lo spirito evangelico») mentre un particolare coordinamento a livello di Chiesa universale è affidato al Pontificio Consiglio *Cor unum*. Solo l'autorità ecclesiastica può attribuire ad un soggetto caritativo il titolo di cattolico (art. 2, § 2).

B – Le Associazioni: dal Codice del 1917 al Codice del 1983

Molteplici sono le forme di associazione che sono sorte nel corso della storia della Chiesa: gli istituti religiosi; le confraternite; l'opera dei congressi; l'AC; le comunità di base; le pie unioni ...

Il Codice del 1917 configurava giuridicamente il fenomeno associativo nella Chiesa solo nelle forme strettamente connesse all'autorità ecclesiastica: «non si riconosce nella Chiesa nessuna associazione se non quelle erette o almeno approvate dalla legittima autorità ecclesiastica» (can. 686 § 1). Tale indicazione non escludeva la possibilità da parte dei fedeli di associarsi, anche per un fine spirituale, ma stabiliva come forme giuridicamente rilevanti soltanto i terzi ordini secolari, le pie unioni e le confraternite.

L'insegnamento conciliare innova tale visione insistendo sul valore dell'apostolato associato dei laici e sulla necessità di un rapporto con la Chiesa di tale realtà (cf *Apostolicam actuositatem* 18-21, 24).

Nel Codice del 1983 tale istanza, prioritariamente rivolta all'azione apostolica, è recepita nel contesto del più ampio diritto riconosciuto ai fedeli nel can. 215: diritto di associazione (ripreso dal can. 299 § 1, che sottolinea gli aspetti della libertà e del carattere privato dell'accordo tra i fedeli) e diritto di riunione. Si tratta di una norma che risponde a tre esigenze: valorizzare la libera iniziativa dei fedeli; salvaguardare il giusto riferimento all'autorità; dare attenzione alla varietà delle possibili situazioni, lasciando spazio al pluralismo e stabilendo diversi possibili gradi di intervento dell'autorità ecclesiastica.

L'estensione della nozione di associazione nella Chiesa, unita alla necessità di distinguere il diverso rapporto delle associazioni con la missione e l'autorità ecclesiale, ha comportato l'introduzione della distinzione tra *associazioni pubbliche* e *associazioni private* tenendo conto del fatto che queste ultime potranno essere provviste o meno di personalità giuridica. Si distinguono dunque:

- forme aggregative di carattere non associativo (i gruppi; i movimenti, in cui emergono tratti quali la presenza di persone di diversa condizione canonica, il carisma di un fondatore, la diffusione in più Chiese particolari);
- associazioni prive degli elementi costitutivi delle associazioni canoniche;
- associazioni provviste degli elementi costitutivi delle associazioni canoniche ma che di fatto non sono configurate come tali;

- associazioni private “riconosciute” (*agnitio*) a seguito di revisione (*recognitio*) degli statuti (can. 299 § 3), prive di personalità giuridica (per la proprietà o il possesso dei beni cf can. 310);
- associazioni private con personalità giuridica *privata* (can. 322), i cui statuti sono stati approvati (*probatio*).
- associazioni pubbliche (sempre provviste di personalità giuridica *pubblica*), che possono ricevere specifiche missioni (can. 313: *missio*);
- associazioni pubbliche o private con lode e/o raccomandazione (can. 298 § 2);
- associazioni pubbliche o private avente nella denominazione l’attributo di cattoliche (can. 300).

C - Nozione di Associazione nella Chiesa: can. 298

Elementi costitutivi sono:

- l’esistenza di una pluralità di fedeli (laici, chierici o laici e chierici: sono clericali nel senso del can. 302 quelle che assumono l’esercizio dell’ordine sacro; se collegate a istituti religiosi come indicato nel can. 303 sono dette terzi ordini o con nomi simili e per le opere di apostolato sono chiamate a prestare aiuto alle attività di apostolato diocesane, come stabilisce il can. 311 per tutte le associazioni collegate a un istituto di vita consacrata);
- un’unione intenzionale (per uno scopo);
- l’azione comune;
- la finalità ecclesiale (non sono associazioni ecclesiali tutte le esperienze associative, anche se riguardanti i fedeli o addirittura identificate con la scelta cristiana o coi valori cristiani);
- la stabilità.

Si devono osservare in riferimento ad ogni associazione i debiti criteri di ecclesialità, richiamati dalla esortazione apostolica *Christifideles laici* del 30 dicembre 1988, al n. 30 (www.vatican.va, “archivio Papi”, “Giovanni Paolo II”, “esortazioni apostoliche”): vocazione alla santità; fede cattolica; testimonianza di una comunione salda e convinta; partecipazione al fine apostolico della Chiesa; presenza nella società umana.

Per ogni associazione si prevede l'obbligo di uno statuto (cf can. 304 § 1) che contenga almeno i seguenti elementi: il fine dell'associazione, la sede, il governo, le condizioni richieste per essere ammessi a farne parte (can. 307 § 3 per i religiosi), le modalità di azione, il nome (can. 304 § 2), le modalità per uscire dall'associazione (can. 306 e can. 308).

D - Caratteristiche delle associazioni pubbliche

Identità:

- * Formale: Sono costituite dall'autorità (can. 301 § 3) a vari livelli (can. 312: universale e internazionale; nazionale; diocesano; non c'è un livello autoritativo interdiocesano che possa riconoscere associazioni prima di quello nazionale, sebbene tali associazioni possano esistere in concreto);
- * Sostanziale: Le finalità perseguite sono quelle riservate per loro natura all'autorità ecclesiastica (can. 301 § 1: l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa; l'incremento del culto pubblico; altri fini riservati per loro natura) o da essa fatte proprie e affidate direttamente o indirettamente a una associazione pubblica in quanto ad esse non si provvede sufficientemente mediante iniziative private (can. 301 § 2);
- * possono ricevere, se richiesto, la missione per specifici fini da conseguire a nome della Chiesa (can. 313).

Caratteristiche:

- * sono persone giuridiche pubbliche: can. 313 (i loro beni sono beni ecclesiastici: can. 1257 § 1);
- * hanno un rapporto particolare con l'autorità ecclesiastica: oltre a compiti di vigilanza come per tutte le associazioni (can. 305) l'autorità ecclesiastica esercita in questo caso la superiore direzione («sub altiore directione»: can. 315; questo riguarda anche i beni: can. 319), spetta inoltre all'autorità nominare, confermare o istituire il moderatore, nominare il cappellano o assistente ecclesiastico e rimuovere (se del caso)

il moderatore o costituire un commissario (cann. 317-318); l'autorità può anche sopprimere l'associazione (can. 320);

* organizzazione: gli statuti devono essere approvati dall'autorità (*approbatio*) e così la loro revisione e il loro cambiamento (can. 314);

* i soci che vengono meno alla comunione ecclesiale non possono essere accolti (can. 316);

* l'azione è limitata a quanto concerne la loro indole, can. 315.

E - Caratteristiche delle associazioni private

Identità:

* sorgono per l'iniziativa *privata* dei fedeli: can. 299 § 1;

* mantengono un rapporto con l'autorità ma più limitato e i loro fini, sebbene siano sempre quelli della Chiesa, non sono quelli riservati all'autorità o da questa affidati (all'autorità compete un certo coordinamento per evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune il loro apostolato: can. 323 § 2).

Caratteristiche:

* possono acquisire personalità giuridica per decreto formale della stessa autorità ecclesiastica prevista per le associazioni pubbliche (can. 322 § 1) e in tal caso anche gli statuti devono essere approvati (can. 322 § 2);

* godono di una legittima autonomia: dispongono di propri statuti (can. 321); scelgono liberamente il moderatore (can. 324 § 1); amministrano liberamente i beni (can. 325 § 1); si estinguono ordinariamente a norma degli statuti (can. 326);

* mantengono un rapporto con l'autorità, ma in modo più limitato rispetto alle associazioni pubbliche: si tratta di quella vigilanza genericamente richiesta per ogni associazione (cann. 323 § 1 e 305), vigilando anche sulla tenuta dei beni (can. 325 §§ 1-2); il consigliere spirituale deve essere confermato dall'ordinario di luogo (can. 324 § 2); tali associazioni possono essere estinte dall'autorità solo in caso di grave danno o scandalo (can. 326 §1);

Bibliografia

A. PERLASCA, «Oltre alle persone fisiche nella Chiesa ci sono...» (can. 113 § 2): i soggetti dell'ordinamento canonico diversi dalle persone fisiche, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 17 (2004) 6-24.

C. REDAELLI, *Il Vescovo di fronte alle associazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 350-371;

C. REDAELLI, *Le aggregazioni laicali nella Chiesa: Una recente nota della CEI*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 6 (1993) 441-453;

C. REDAELLI, *Alcune questioni pratiche riguardanti le associazioni di fedeli nel contesto italiano*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990) 345-355.

C. REDAELLI, *La formazione della volontà di una persona giuridica per atto collegiale (can. 119, 2°)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000) 83-98.

Quaderni della Mendola: *Fedeli – Associazioni – Movimenti*, Glossa Milano 2002.

4. LA PARROCCHIA E I RAGGRUPPAMENTI DI PARROCCHIE

A - Il concetto di parrocchia

Nel Codice del 1917 non si aveva propriamente una definizione, ma una descrizione (cf. can. 216 del CIC 1917³): parte di territorio della diocesi, con una chiesa, un popolo determinato e il rettore proprio. Di fatto non si offriva una trattazione specifica sulla parrocchia, ma sul parroco e il beneficio parrocchiale (proprietà a servizio del sostentamento del ministro).

Nella canonistica postcodiciale la parrocchia è intesa in modo incerto: talvolta come organizzazione pastorale della Chiesa e in altre occasioni come insieme di fedeli.

Il Concilio tratta della parrocchia in diversi luoghi: *Sacrosanctum concilium* 42, *Lumen gentium* 26, *Lumen gentium* 28, *Apostolicam actuositatem* 10. Questi gli elementi emergenti: comunità di fedeli; legame, tramite parroco e presbiteri, col Vescovo; riferimento ai sacramenti; collegamento con la Chiesa particolare e universale, che la parrocchia rende visibile (la ri-presenta, cf SC 42).

Ritroviamo questi aspetti nel Codice del 1983 (can. 515). Elementi emergenti: comunità di fedeli (nozione ecclesiale); stabilmente costituita (can. 515 § 2); nell'ambito della Chiesa particolare; normalmente (ma non sempre, cf parrocchia personale) su base

³ Can. 216. par. 1. Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda, suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura.

par. 2. Pari modo vicariatus apostolicus et praefectura apostolica, ubi commode fieri possit, dividantur.

par. 3. Partes dioecesis de quibus in par. 1, sunt paroeciae; partes vicariatus apostolici ac praefecturae apostolicae, si peculiaris rector eisdem fuerit assignatus, appellantur quasi-paroeciae.

par. 4. Non possunt sine speciali apostolico indulto constitui paroeciae pro diversitate sermonis seu nationis fidelium in eadem civitate vel territorio degentium, nec paroeciae mere familiares aut personales; ad constitutas autem quod attinet, nihil innovandum, inconsulta Apostolica Sede.

territoriale (pregio della non elitarietà, limite rispetto alle condizioni attuali di vita dei credenti: can. 518); parroco come pastore proprio in collegamento col Vescovo; con la presenza di altri eventuali presbiteri, di diaconi e di laici (can. 519).

L'esortazione apostolica *Christifideles laici* del 30 dicembre 1988 ai nn. 26-27 (www.vatican.va, "archivio Papi", "esortazioni apostoliche"), riprendendo il Concilio, sostiene la necessità di una concezione dinamica del ruolo della parrocchia, sottolineandone l'aspetto comunitario e quello missionario («*casa aperta a tutti e al servizio di tutti*»).

In alcuni casi, pur essendovi la necessità di costituire una parrocchia, non è ancora possibile o opportuno procedere in questo senso. Il Vescovo può erigere in tali situazioni una quasi-parrocchia (ad es. nei territori di missione) o può provvedere in altro modo alla cura pastorale (ad es. tramite la nomina di cappellani: can. 564ss. oppure mediante i centri pastorali: cf direttorio *Apostolorum successores*, 22 febbraio 2004, n. 216: www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per i vescovi"): cf. can. 516.

B – Il parroco

La nozione: can. 519. Il parroco è il pastore proprio della parrocchia comunità di fedeli, esercita il suo compito in comunione e sotto l'autorità del Vescovo e partecipa col Vescovo al ministero di Cristo che si esplica nelle tre funzioni: insegnare, santificare, governare, in collaborazione con gli altri preti e i fedeli (diaconi, consacrati/e, fedeli laici).

La nomina: spetta al vescovo diocesano (can. 523). Deve essere nominata una persona idonea, sia in termini generali, sia in riferimento alla specifica parrocchia (can. 521 e can. 524, deve trattarsi di un sacerdote, può essere previsto l'esame e sono richieste alcune consultazioni: vicario foraneo e, se del caso, determinati presbiteri e fedeli laici). Deve essere nominato stabilmente, normalmente a tempo indeterminato, è la Conferenza episcopale (can. 522) a poter prevedere la possibilità della nomina a tempo determinato e a stabilirne la durata (per la CEI il tempo è nove anni: *delibera CEI*. n. 17).

Secondo una forma già presente nella tradizione il parroco può essere scelto nell'ambito dell'affidamento della parrocchia a un istituto religioso o a una società di vita apostolica

(sia in perpetuo sia a tempo determinato ma sempre con una convenzione fissa), normalmente il Vescovo nomina su proposta dell'istituto e sia il Vescovo che l'istituto hanno libertà di revoca dell'incarico: can. 520 e can. 682 (in ogni caso deve esserci una persona determinata che assume l'ufficio di parroco).

L'inizio dell'incarico: si richiede di emettere la professione di fede (can. 833, 6°), il giuramento di fedeltà e il giuramento circa l'uso dei beni (can. 532 e can. 1283). L'effettivo inizio del ministero avviene con la «presa di possesso», descritta nel can. 527 e attuabile in diversi modi (atto giuridico in Curia/cerimonia in parrocchia oppure entrambi gli atti in parrocchia); fino a che non effettua tale atto (che deve essere compiuto nei limiti di tempo stabiliti dal diritto particolare) il sacerdote non è propriamente parroco.

La cessazione: secondo il can. 538 l'ufficio di parroco (che è stabile) cessa per rinuncia accettata (richiesta al 75° anno di età), rimozione o trasferimento (se disposto in via amministrativa contro la volontà del parroco occorre un'apposita procedura, analogamente a quanto previsto per la rimozione: cann. 1740-1752), per lo scadere del tempo eventualmente previsto nella nomina (legittimamente intimato: can. 186), per privazione penale a seguito di un delitto (can. 1336 § 1, 2°).

Diritti e doveri: valgono anche per il parroco i diritti e doveri di tutti i fedeli (cann. 204ss.) e dei ministri sacri (cann. 273ss.). Inoltre dovrà osservare i seguenti obblighi: residenza in parrocchia e durata delle ferie (can. 533); celebrazione della messa per il popolo nei giorni festivi (can. 534); obblighi amministrativi (can. 532, l'esercizio della legale rappresentanza comporta in Italia, dove la parrocchia è ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, anche conseguenze civili; per concordato inoltre può essere parroco solo chi è cittadino italiano); obblighi circa l'archivio (can. 535).

Le funzioni di insegnare, santificare e governare: sono richiamate in due canoni: l'annuncio della Parola di Dio (can. 528 § 1); l'Eucaristia e la liturgia (can. 528 § 2); l'attività pastorale (can. 529, con la visita alle famiglie). Le funzioni affidate in modo peculiare al parroco (non esclusivo) sono indicate nel can. 530.

Altre funzioni del parroco: facoltà di confessione in forza dell'ufficio (can. 968); concedere la dispensa da impedimenti matrimoniali in pericolo di morte e nel caso urgente (cann. 1079-1080); concedere la dispensa dal voto privato e dal giuramento

(cann. 1196-1197; 1203); concedere la dispensa circa festività e giorni di penitenza (can. 1245).

C – Il vicario parrocchiale

La definizione: si tratta di un fedele (ma ce ne può essere più di uno in parrocchia) che è stato ordinato presbitero, coopera col parroco e partecipa alla sua sollecitudine pastorale, sotto la sua autorità (cann. 545-546). Il Codice prevede tre possibilità:

- la collaborazione a tutto il ministero pastorale per tutta la parrocchia;
- la collaborazione a tutto il ministero pastorale per una parte della parrocchia o un gruppo di fedeli;
- l'assunzione di un ministero specifico (ad es. la pastorale giovanile) in favore di più parrocchie (can. 545 § 2).

La nomina: spetta al vescovo (can. 547).

I compiti: oltre che dal Codice, sono determinati:

- dagli statuti diocesani,
- dalla lettera di nomina del Vescovo;
- dalle disposizioni del parroco.

Un compito particolare è quello della supplenza del parroco. Essa avviene in due casi: quando la parrocchia è vacante o il parroco è impedito (can. 541: tale supplenza perdura finché si resta in attesa della costituzione dell'amministratore parrocchiale); quando il parroco è assente (can. 549, fatta salva diversa disposizione del Vescovo). In questi casi il vicario parrocchiale ha tutti gli obblighi del parroco, ma non il dovere di celebrare la messa per il popolo. Nel caso di più vicari parrocchiali la supplenza spetta al più anziano di nomina.

D – L'amministratore parrocchiale

Si tratta di una figura introdotta dal Codice del 1983 nei cann. 539-540, che sostituisce le precedenti figure del vicario economo, del sostituto e dell'adiutor. Suo compito è di fare le veci del parroco quando esso sia impedito o la parrocchia sia vacante (priva di parroco); deve essere un sacerdote.

Spetta al Vescovo precisarne i compiti e può essere nominato anche per un ambito specifico in cui si verifichi l'impedimento (ad es. quello amministrativo).

Prima della sua nomina, in caso di impedimento e vacanza improvvisa, il compito di reggere la parrocchia è affidato al vicario parrocchiale o, in sua assenza, al parroco indicato dal diritto particolare (ad es. in Diocesi di Milano il Vicario foraneo).

E – I fedeli laici e il consiglio pastorale parrocchiale

La parte del Codice relativa alla parrocchia non offre molte riflessioni a proposito dei fedeli laici. Infatti, dopo aver definito la parrocchia come comunità di fedeli, la normativa si concentra sul parroco. Ci sono però alcuni accenni: cann. 519 (apporto ai compiti del parroco), 528 (annuncio del vangelo anche a chi è lontano dalla pratica religiosa), 529 § 2 (dovere del parroco di riconoscere e promuovere il ruolo dei laici nella missione della Chiesa e favorire le loro associazioni), 536 (consiglio pastorale), 524 (consultazione eventuale di alcuni laici in vista della scelta del parroco). Occorre poi tener conto di quanto viene affermato in altre parti del Codice (ad es. il can. 1063 attribuisce alla comunità parrocchiale e non al parroco il compito di essere soggetto della pastorale matrimoniale) e soprattutto è ovvio ricordare che i diritti e doveri dei fedeli si esercitano di fatto nell'ambito della parrocchia.

Al consiglio pastorale parrocchiale viene dedicato solo un canone (can. 536), che lascia il giudizio della sua opportunità al Vescovo (non al parroco), sentito il consiglio presbiterale, assegnando sempre il Vescovo il compito di «dare norme» relativamente al consiglio stesso. Lo stesso canone lo descrive come l'ambito in cui i fedeli, sotto la presidenza del parroco, «prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale».

Un corretto e proficuo funzionamento del Consiglio pastorale presuppone una reale maturazione ecclesiologicala e una comprensione ecclesiale del suo apporto, che è espresso nei termini di «voto consultivo» (cf. can. 536, § 2 e can. 127). In particolare si deve rammentare la distinzione tra la nozione “secolare”, dove la consultività è intesa principalmente come offerta di un parere (per lo più di carattere tecnico, in ragione di una competenza) e quella “ecclesiale” dove la consultività è un modo per esprimere la compartecipazione alle decisioni, nel rispetto della configurazione teologica e canonica dei diversi uffici (il riferimento è il modello di comunità esemplificato dalla

celebrazione eucaristica, che ovviamente ha caratteristiche del tutto peculiari e differenti). Più che di consultività si tratta pertanto di un modo ecclesiale di intendere ed esercitare il potere deliberativo e questo deve essere visibile nel metodo di lavoro del consiglio (modo di esercitare la presidenza del parroco, moderazione laicale delle riunioni, presenza di una giunta, rispetto dei requisiti formali garantiti dal verbale e dal segretario, scelta dell'ordine del giorno).

Per la sua composizione il riferimento è ai «fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio» (can. 536). Sono pertanto ricompresi il parroco e il vicario parrocchiale, ma anche altri che fossero al servizio della parrocchia in forza di un proprio ufficio (anche non sacerdoti) e si suppone che la maggioranza dei membri siano i fedeli della parrocchia stessa, non scelti però questa volta in ragione dei compiti rivestiti (non è una riunione dei collaboratori parrocchiali ma è espressione della comunità cristiana). Il diritto particolare dovrà precisare i criteri di composizione, che possono prevedere anche l'elezione, ma che dovrà essere sempre intesa in riferimento alla natura propria dell'organismo ecclesiale.

F – Il Consiglio per gli affari economici e l'amministrazione della parrocchia

Il consiglio per gli affari economici è obbligatorio in ogni parrocchia (can. 537). È costituito da fedeli che aiutano il parroco, il quale resta il solo legale rappresentante della parrocchia (can. 532) nella amministrazione. Il consiglio per gli affari economici parrocchiale è di fondamentale importanza, anche per garantire un corretto funzionamento del sostentamento del clero in Italia così come impostato dopo gli ultimi accordi concordatari.

Il can. 532 rinvia, circa l'amministrazione della parrocchia, ai canoni sul diritto patrimoniale canonico. In particolare si stabilisce che: deve esserci una cassa parrocchiale che raccoglie le offerte dei fedeli (cann. 531 e 551), bisogna tenere una corretta amministrazione (can. 1284), impiegare i beni secondo la finalità della Chiesa, agevolare il compito di vigilanza dell'autorità (anche presentando un rendiconto: can. 1287), richiedere le necessarie autorizzazioni all'autorità competente (per gli atti di amministrazione straordinaria, le alienazioni, le locazioni, le controversie giudiziarie).

Occorre tener conto che con la nuova normativa concordataria i controlli canonici hanno rilievo anche civile.

G – I raggruppamenti di parrocchie: i vicariati foranei

La nozione deve essere dedotta indirettamente dal compito del vicario foraneo, o decano, o arciprete e in altro modo designato (can. 553 § 1: anche l'aggregazione di più parrocchie si chiamerà di conseguenza "vicariato foraneo" o "decanato" o altro).

Il vicario foraneo è nominato dal Vescovo, scegliendo liberamente un sacerdote (non è obbligatoriamente il parroco di una determinata parrocchia: ad es. il prevosto) per un tempo determinato (can. 553 § 2 e can. 554 §§ 1-2) e dopo aver sentito «a suo prudente giudizio i sacerdoti che svolgono il ministero nel vicariato in questione», secondo le modalità precisate dal diritto particolare (ad es. mediante votazione). La libera designazione e la libera rimozione (viene liberamente rimosso dal suo ufficio dal Vescovo «per giusta causa», can. 554 § 3) ne evidenziano il legame di vicarietà col Vescovo.

I suoi compiti sono quelli elencati nel can. 555 e ad essi si aggiungono quelli specificati dal diritto proprio. Ai compiti tradizionali di vigilanza e fraternità sacerdotale si aggiunge quanto stabilito al can. 555 § 1, 1° e che qualifica la nozione attuale di vicario foraneo e di vicariato foraneo: «promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato».

H – I raggruppamenti di parrocchie: le unità pastorali

Si tratta di nuova figura pastorale sollecitata dalla carenza di clero (e dal calo dei fedeli) ma volta all'esigenza di sviluppare tra le parrocchie una pastorale d'insieme anche per un più efficace esercizio della cura pastorale stessa. Non ci sono attualmente norme specifiche (salvo quanto disposto a livello locale) perché si ricorre all'utilizzo delle possibilità già presenti nel Codice: parroco di più parrocchie (can. 526), parroci in solido (can. 517 § 1), più parrocchie prive di parroco con un sacerdote come moderatore della cura pastorale (can. 517 § 2), vicario parrocchiale in più parrocchie (can. 545 § 2),

collaborazione specifica tra parrocchie in determinati settori (ad es. quello della pastorale giovanile), con o senza un vicario parrocchiale unitario. Si tratta di una scelta fatta propria dalla Chiesa italiana che ha deciso di continuare a “scommettere” sulla parrocchia proponendo però la “pastorale integrata”, di una “rete” di parrocchie, che superi la visione della parrocchia come identità autosufficiente: cf CEI, *Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia*, 1 luglio 2004 (www.chiesacattolica.it, “cei”, “notiziario della cei”, “2004, nn. 5/6”).

I punti base di questa prospettiva sono due (can. 369):

- la titolarità diocesana del compito di annuncio del Vangelo e la parrocchia come rappresentazione locale di questa istanza;
- il presbiterio come la comunione fraterna che rende presente il ministero del Vescovo verso la comunità di fedeli.

Distintamente, in merito alle singole forme previste dal diritto.

- Più parrocchie possono essere affidate a un solo parroco «per la scarsità di sacerdoti o per altre circostanze»: can. 526.
- Più parrocchie (ma la figura è valida anche per una sola parrocchia, non è quindi un modello valido solo per la pastorale di insieme) affidate "in solido" ad un gruppo di sacerdoti, tutti con la funzione di parroco (can. 517 § 1 e precisazioni nei cann. 542-544) sebbene uno solo sia il moderatore con la legale rappresentanza delle parrocchie, il compito di risponderne al Vescovo e l'obbligo della presa di possesso; si tratta di una modalità che esalta l'unità del presbiterio sebbene abbia diversi ambiti di difficoltà (tensione tra l'agire “in solido” o “in modo collegiale”; compiti del moderatore).
- Solo in caso di mancanza di sacerdoti e pur restando un sacerdote come moderatore della cura pastorale, il Vescovo può affidare una parrocchia a un diacono, a un fedele o a una comunità che partecipino «nell'esercizio della cura pastorale» (can. 517 § 2). Non si tratta di parroci e il Codice non stabilisce una priorità nell'ordine tra le diverse possibilità, non si fa inoltre menzione esplicita al ruolo delle consacrate (che sono comunque ovviamente comprese tra le possibilità indicate). Si tratta di una figura considerata solo “di emergenza”.

- Uno o più vicari parrocchiali in più parrocchie con il compito di seguire un determinato ambito (can. 545 § 2), anche se possono essere diversi i parroci. Si tratta di una soluzione che prevede una forte collaborazione tra i parroci e le comunità.

Una diversa prospettiva per la delineazione delle unità pastorali è quella di non prendere come punto di partenza la diversa modalità di esercizio del ministero sacerdotale ma una diversa modalità di concepire il rapporto tra le comunità cristiane, aggregando le parrocchie (cf can. 374 § 2) con una modalità più stringente di quella del vicariato foraneo, che abbia una propria soggettività (nome, sede, ...).

Tale modalità può consistere nella nomina di una figura di riferimento unitario (moderatore o coordinatore dell'unità pastorale) lasciando gli incarichi distinti nelle singole parrocchie oppure nel far coincidere la figura di riferimento con il parroco delle parrocchie, costruendo attorno a lui un gruppo (di presbiteri, diaconi permanenti, consacrati/e e laici) che si metta al servizio dell'insieme di parrocchie (è il caso delle comunità pastorali a Milano), ferma restando la costituzione di un consiglio pastorale unitario.

I – I rettori delle chiese e i cappellani

Chiesa rettorile: nozione e limiti di attività (can. 556-563).

Cappellani: diverse categorie (cann. 564-572); facoltà speciali (can. 566).

Bibliografia

C.M. AZZIMONTI, *Gli organismi consultivi nelle unità pastorali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 16 (2003), 297-306

C.M. AZZIMONTI, *La Cappellania ospedaliera in Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 256-269

M. CALVI, *La Cappellania: una forma rinnovata di assistenza spirituale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 20 (2007), 227-239

F. COCCOPALMERIO, *Il concetto di parrocchia nel nuovo Codice di diritto canonico*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 2 (1989), 127-142

- F. MARINI, *L'ufficio del parroco tra segreto e riservatezza* 26 (2013), 77 - 90
- A. MONTAN, *Unità pastorali: contributo per una definizione*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 139-163
- C. REDAELLI, *Il vicario parrocchiale: un ministero che risponde alle esigenze della pastorale parrocchiale odierna*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 5 (1992), 25-34
- M. RIVELLA, *Consigliare nella Chiesa in ambito economico* 25 (2012), 390 - 399
- G. TREVISAN, *Forme di collaborazione interparrocchiali secondo il Codice*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996), 164-173
- G. TREVISAN, *L'aiuto al parroco da parte del consiglio per gli affari economici* 25 (2012), 437 - 447
- M. VISIOLI, *Lo status del consigliere per gli affari economici* 25 (2012), 400 - 436

Libri:

Quaderni della Mendola: *La parrocchia*, Glossa Milano 2005

F. COCCOPALMERIO, *La parrocchia. Tra concilio Vaticano II e codice di diritto canonico*, San Paolo Milano 2000

5. IL MINISTERO ORDINATO

A - Cenni alla dottrina conciliare:

La dottrina del Concilio Vaticano II e quella presentata dai documenti postconciliari, che si esprime normativamente nel CIC del 1983, ha le seguenti sottolineature a proposito dei *ministri ordinati* (detti anche chierici), rispetto alla normativa precedente:

- * sono tali *nel* popolo di Dio;
- * il riferimento al *sacerdozio-eucaristia* si completa con il riferimento alla *presidenza pastorale*;
- * di conseguenza: centralità dell'episcopato, distinto dal presbiterato (anche se entrambi parte del *sacerdozio ministeriale*), ma anche proposta del *presbyterium* (il Vescovo e i presbiteri all'interno dell'unico presbiterio);
- * restaurazione del diaconato permanente (LG 29);
- * precisazione della sacramentalità (sebbene senza una formale definizione, che invece è stata espressa in riferimento al presbiterato) in riferimento ai soli episcopato, presbiterato e diaconato (tra gli *ordini maggiori* era annoverato anche il suddiaconato) e riconduzione degli *ordini minori* ai *ministeri laicali* (la nozione di chierico viene così a coincidere con quella di ministro ordinato).

La normativa è stata aggiornata con il motu proprio *Omnium in mentem* del 26 ottobre 2009, che ha modificato i cann. 1008 (mutandone il testo) e 1009 (aggiungendovi un paragrafo): le modifiche vogliono precisare la distinzione tra il diaconato e gli altri gradi del sacramento dell'ordine, essendo questo un grado non sacerdotale. Ministro ordinato o ministro sacro (o chierico): diacono o sacerdote (che può essere Vescovo o presbitero).

B - La formazione dei ministri ordinati (cann. 232-264)

I temi principali, con riferimento alla formazione dei presbiteri (riferimento normativo conciliare è il decreto *Optatam totius*; si devono considerare inoltre: l'esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis* del 25 marzo 1992, il documento della Congregazione per l'educazione cattolica, *Direttive sulla preparazione degli educatori nei seminari* del 4 novembre 1993 e il documento della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare *Gli scrutini sull'idoneità dei candidati agli ordini* del 10 novembre 1997. Per la CEI si vedano il "Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose" del 27 marzo 1999 e il documento "La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i Seminari" del 4 novembre 2006; la competenza a livello di Santa Sede per i Seminari è stata trasferita con motu proprio del 16 gennaio 2013 dalla Congregazione per l'Educazione cattolica alla Congregazione per il Clero):

- riserva alla chiesa della formazione dei chierici (problematica storica), can. 232;
- cura delle vocazioni (can. 233): dovere di tutta la comunità cristiana; vocazioni adulte (can. 233 § 2);
- seminari (godono di personalità giuridica: can. 238 § 1):
 - o *seminari minori* (can. 234): allo scopo di "incrementare" le vocazioni;
 - o *seminari maggiori* (can. 235): obbligo per almeno quattro anni (altre forme esterne al seminario, ipotesi);
 - o *ammissione in seminario* (can. 241): doti, documenti, scelta del Vescovo, normativa per chi è dimesso da altri seminari (norme CEI 1999, pp. 1517-1522 del Codice di diritto canonico commentato), questione della ammissione delle persone omosessuali: Congregazione per l'educazione cattolica, "Istruzione della Congregazione per l'educazione cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al seminario e agli ordini sacri", 4 novembre 2005 (www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per l'educazione cattolica"). Circa l'utilizzo della psicologia nei seminari, non solo in vista dell'ammissione si veda inoltre il documento: Congregazione per l'educazione cattolica, "Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e

- nella formazione dei candidati al sacerdozio” del 28 giugno 2008 (www.vatican.va, “curia romana”, “congregazione per l’educazione cattolica”);
- o *direzione del seminario e figure educative*: alta direzione del Vescovo o dei Vescovi (can. 259); comunità educante (can. 239 § 3 e can. 261: condivide la responsabilità del rettore); rettore: dirige il seminario e a lui è dovuta obbedienza (can. 239 § 1 e can. 260), vigila sugli alunni e sugli insegnanti (can. 261 § 1 e § 2), svolge in seminario le funzioni di parroco (can. 262), è il rappresentante legale del seminario (can. 238 § 2); vice rettore (can. 239 § 1); economo (can. 239 § 1); direttori spirituali (can. 239 § 2, distinzione dei “fori”), confessori (can. 240: ordinari e straordinari, vera libertà di scelta) e moderatore della vita spirituale (can. 246 § 4): distinguere bene le diverse figure (cf n. 9 degli “orientamenti” sulla psicologia);
 - o *vita nel seminario*, si distinguono diversi ambiti formativi che si intrecciano nello sforzo di realizzare la formazione a una adeguata maturità umana (can. 244): formazione spirituale (cann. 245, 246); formazione al celibato (can. 247, senza alcuna reticenza sulle difficoltà); formazione dottrinale (cann. 248-252, anche acquisendo capacità di ricerca personale: can. 254 § 2), affidata a insegnanti adeguati (can. 253), debitamente coordinati (can. 254 § 1); formazione pastorale (cann. 255, 256 § 1) anche mediante specifiche esperienze (can. 258); formazione al servizio della Chiesa universale e alla missione (can. 257); formazione alla sensibilità ai problemi della vita della Chiesa e della società (can. 256 § 2: vocazioni, problemi missionari ed ecumenici, problemi urgenti anche di carattere sociale).
 - o *diritto particolare*: ogni nazione deve disporre di una propria *ratio*, che adatti alla realtà locale quanto stabilito a livello universale (can. 242; la Santa Sede, il 6 gennaio 1970 con riedizione il 19 marzo 1985 predispone il testo guida della *ratio fundamentalis*; la CEI elaborò le prime versioni della *ratio* nazionale il 15 agosto 1972, sostituita da un nuovo documento il 15 maggio 1980 e infine dal testo vigente, del 4 novembre 2006: *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i Seminari*, che nel quarto capitolo contiene il Regolamento degli studi teologici dei Seminari maggiori [la *ratio studiorum* nazionale italiana è del 10 giugno 1984], con in appendice due decreti relativi

alle ammissioni; cf www.chiesacattolica.it, “cei”, “notiziario della cei”, “2006 n. 10”), nonché di un regolamento o progetto educativo valevole per il singolo seminario, cui deve essere associata anche una regola di vita comunitaria, di carattere disciplinare (can. 243).

Per quanto riguarda i diaconi permanenti: godono di un diritto proprio, a cui rimanda il can. 236 (tre anni di dimora in una casa specifica per i più giovani mentre per gli altri cammino formativo triennale). L’indicazione è completata dai documenti della Santa Sede: Congregazione per l’educazione cattolica, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti* 22 febbraio 1998; Congregazione per il clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti* 22 febbraio 1998 (che non concerne solo l’ambito formativo). Per quanto riguarda il diritto peculiare italiano: CEI, *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia* 1 giugno 1993.

C – Il Sacramento dell’Ordine (cann. 1009-1054)

Nozione ed elementi essenziali: si tratta di un sacramento (istituito da Dio), relativo solo ad alcuni fedeli e che imprime un carattere; l’effetto è quello di costituire ministri sacri, consacrati e destinati a servire con nuovo e peculiare titolo il popolo di Dio (can. 1008). La forma del sacramento (can. 1009 § 2) è l’imposizione delle mani (moralmente certa, senza remore sul contatto con il capo dell’ordinando ma senza l’omissione di questo segno) con la preghiera consacratoria prevista, per la validità nella parte epicletica (sono riti accessori: la traditio instrumentorum, l’unzione, l’imposizione delle mani dei presbiteri).

Il sacramento è articolato in tre gradi (can. 1009 § 1, sono tutti sacramentali?): diaconato, presbiterato, episcopato.

Oltre alle problematiche già viste in relazione all’episcopato si deve focalizzare il tema del diaconato (è parte del sacramento dell’ordine e i diaconi partecipano del sacerdozio comune dei fedeli, ma in che rapporto stanno i diaconi nella distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune?), che torna ad emergere dopo il ripristino del diaconato permanente. Il can. 1009 § 3 precisa il senso di questa distinzione, recuperando con il mou proprio *Omnium in metem* (che pertanto modifica il testo dei

cann. 1008 e 1009: Benedetto XVI, *Omnium in mentem*, 26 ottobre 2009; testo in: www.vatican.va, atti del Papa, motu proprio) quanto affermato nel Catechismo della Chiesa cattolica nella sua edizione ufficiale, rivista rispetto a quanto stabilito nella prima edizione (n. 875: «da lui [Cristo] i vescovi e i presbiteri ricevono la missione e la facoltà [la “sacra potestà”] di agire “in persona di Cristo Capo”, i diaconi la forza di servire il popolo di Dio nella “diaconia” della liturgia, della parola e della carità, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio»), riferendo a presbiteri e vescovi la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo (servizio di unità, che il precedente testo del can. 1008 riferiva anche al diaconato) e ai diaconi l’abilitazione a servire il popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità.

Ministro: il Vescovo consacrato è il ministro in tutti i tre gradi (can. 1012: il can. 951 del CIC 1917 lo definiva ministro ordinario, qualsiasi presbitero poteva essere ministro straordinario dell’ordine; la riserva al Vescovo è quindi di diritto ecclesiastico, con qualche incertezza in merito all’ordinazione episcopale).

Per la consacrazione episcopale occorre il mandato pontificio e normalmente la presenza di due Vescovi concelebranti (cann. 1013-1014). Il Vescovo ordinato senza mandato pontificio e parimenti il Vescovo ordinante incorrono nella scomunica *latae sententiae* (can. 1382), anche se l’ordinazione è considerata valida, posto ovviamente che vi siano le altre condizioni generali (sul tema della validità delle ordinazioni si veda il confronto con l’ecclesiologia e la sacramentaria orientale, più attenta al dato ecclesiologico, ma si vedano anche le valutazioni proposte durante il Concilio sull’esigenza di una corretta intenzionalità anche circa la comunione).

Per l’ordinazione diaconale è competente il Vescovo “proprio”, cioè della diocesi in cui il candidato ha il domicilio o a cui ha deciso di dedicarsi (can. 1016).

Se si tratta di un consacrato appartenente a un istituto religioso clericale di diritto pontificio o a una società di vita apostolica clericale di diritto pontificio il Superiore maggiore deve dare le lettere dimissorie (sul concetto di lettera dimissoria si vedano i cann. 1020-1023) al Vescovo dello stesso rito scelto per l’ordinazione (can. 1019), negli altri istituti e società di vita apostolica vige il diritto del clero secolare.

La possibilità di ricorrere alle lettere dimissorie è prevista anche per il clero secolare, quando il sacramento deve essere conferito da un Vescovo che non sia quello diocesano

proprio; in tal caso la concessione delle stesse è compito del Vescovo proprio o dell'eventuale amministratore apostolico o diocesano (can. 1018 § 1).

Per l'ordinazione presbiterale è competente il Vescovo "proprio", cioè della diocesi in cui il diacono è stato incardinato (can. 1016: fatta salva sempre la possibilità delle lettere dimissorie), per i consacrati si segue quanto sopra detto per il diaconato. Nel passaggio dal diaconato al presbiterato è anche possibile che il candidato chieda di cambiare la diocesi di incardinazione

Si osservi la propria Chiesa rituale, salvo indulto apostolico (can. 1015 § 2 e can. 1021). Il presbitero o il diacono ordinato da un Vescovo non proprio senza lettere dimissorie incorre nella sospensione dall'ordine ricevuto e l'ordinante non può più conferire l'ordine per un anno (can. 1383).

Soggetto:

Condizioni essenziali (per la validità): sia un battezzato di sesso maschile (can. 1024). La seconda condizione, relativamente all'ordinazione di presbiteri (e quindi Vescovi), è dottrina proposta definitivamente dal magistero ordinario e universale dei Vescovi, come dichiarato da Giovanni Paolo II nella lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* del 22 maggio 1994 (www.vatican.va, "archivio Papi", "Giovanni Paolo II", "lettere apostoliche") e la non osservanza di questa condizione, per qualsiasi grado del sacramento dell'Ordine (anche per il diaconato che per sé non è associato alla definizione), comporta, oltre alla nullità insanabile, la Scomunica per chi ha attentato l'amministrazione del sacramento e per chi ne ha attentato la ricezione (decreto della congregazione per la dottrina della fede del 19 dicembre 2007: www.vatican.va, "curia romana", "congregazione per la dottrina della fede", "documenti in materia sacramentale"; la medesima sanzione è prevista per l'attentata ordinazione diaconale di una donna).

Occorre un giudizio della Chiesa, che valuti anche l'utilità dell'ordinazione (non è un diritto del fedele: can. 1025 § 2, tuttavia per i diaconi ordinati in vista del presbiterato la proibizione dell'ordinazione è possibile solo per una causa canonica, anche se occulta: can. 1030) e consideri i numerosi elementi di cui al can. 1025 § 1:

- Periodo di prova (preparazione a norma del diritto: can. 1027 e istruzione: can. 1028).

- Dovute qualità: libertà, can. 1026 (per la validità basta la volontà abituale: è valida l'ordinazione sotto timore grave mentre non è valida l'ordinazione conferita durante il sonno, all'ubriaco, al drogato incapace di intendere, a chi è sottoposto a violenza esterna, a chi si presenta al rito per gioco o per scherzo, ...); fede integra, retta intenzione, scienza debita, buona stima, integri costumi e provate virtù, qualità fisiche e psichiche, can. 1029; età, can. 1031 (23 anni per il diacono in vista del presbiterato, 25 anni per il diacono permanente celibe, 35 anni e il consenso della moglie per il diacono permanente sposato, 25 anni per il presbitero, con almeno sei mesi di diaconato, 35 anni per il Vescovo: il requisito dell'età è per la liceità, si considera valida anche l'ordinazione di fanciulli); aver ricevuto il sacramento della confermazione, can. 1033; gli studi (5 anni filosofico-teologici per il presbiterato) e l'esercizio della cura pastorale diaconale dopo il compimento degli studi quinquennali, can. 1032; esercizi spirituali di almeno 5 giorni prima di ogni ordinazione, can. 1039. Per l'ammissibilità di persone omosessuali: Congregazione per l'educazione cattolica, "Istruzione della Congregazione per l'educazione cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al seminario e agli ordini sacri", 4 novembre 2005. Sono evidenziati i casi degli atti omosessuali, delle tendenze radicate e di chi propugna la cultura omosessuale; per le condizioni transitorie si chiede che siano state superate da almeno tre anni.
- Assenza di irregolarità (permanenti) e impedimenti: cann. 1040-1049 (vi incorre anche chi non lo sa, can. 1045).
- Verifica delle qualità con specifici scrutini connessi ai diversi momenti del cammino formativo, in quattro fasi: ammissione tra i candidati al grado del sacramento dell'ordine richiesto (ascrizione tra i candidati con rito liturgico facente seguito a domanda scritta, can. 1034, espressamente accolta dal Vescovo), ministero del lettorato (con domanda scritta e accoglienza della stessa), ministero dell'accollato (can. 1035, sempre con domanda scritta e accoglienza della stessa, da esercitare almeno per sei mesi sebbene le indicazioni CEI⁴ estendano tale periodo, anche per il lettorato a un anno intero, valutazione tuttavia non citata nell'ultima *ratio* nazionale), conferimento del sacramento dell'ordine (dichiarazione scritta con richiesta del

⁴ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, 15 settembre 1973, n. 14 e nn. 29 e 37.

sacramento, can. 1036 ed eventuale assunzione dell'obbligo del celibato, can. 1037, accoglienza della richiesta da parte del Vescovo). Tra gli elementi per la verifica sulle qualità richieste (can. 1051): attestato del rettore, documento sulla salute fisica e psichica, lettere testimoniali ed eventuali pubblicazioni canoniche (affissione del nome del candidato nell'albo della parrocchia di origine e comunicazione durante le messe), giudizio del parroco, giudizio di un'apposita commissione diocesana *de promovendis* che vada oltre il solo giudizio degli educatori del seminario.

- Documenti previsti (can. 1050).

Si noti che se i requisiti per la validità dell'ordinazione sono estremamente minimali, più estesi sono i requisiti per considerare validamente assunti gli obblighi inerenti al sacramento (adeguata consapevolezza, assenza di timore grave, ...) e in tutti i casi in cui si verifica tale seconda invalidità sarà possibile chiedere la dispensa dagli oneri impropriamente assunti.

Giorno e luogo: sempre durante la messa, di preferenza di domenica o in un giorno di precetto (can. 1010), generalmente nella cattedrale ma per ragioni pastorali anche in altre chiese o oratori (can. 1011), sempre nell'ambito della propria circoscrizione, salvo licenza (can. 1017).

Annotazione: occorrono un libro in Curia e l'emissione del certificato di ordinazione; ogni ordinazione deve essere annotata sul registro dei battesimi: cann. 1053-1054.

D - L'iscrizione dei chierici o incardinazione (cann. 265-272)

Percorso storico: prassi del titolo di ordinazione, ordinazioni assolute e origine storica dell'istituto dell'incardinazione. L'obbligo stretto dell'incardinazione per tutti è stabilito a partire dal CIC del 1917. L'istituto giuridico è ripreso nel quadro dell'ecclesiologia conciliare (PO 7), in cui l'identità del presbitero viene riferita al Vescovo.

Il principio generale è quello dell'obbligo di incardinazione del can. 265, che prevede diverse possibilità (can. 266), che decorrono dalla ordinazione diaconale (incardinazione originaria):

- la Chiesa particolare (diocesi o assimilate);

- l'ordinariato militare;
- gli ordinariati personali per i fedeli provenienti dall'anglicanesimo;
- la prelatura personale;
- l'istituto religioso (dopo i voti perpetui);
- l'istituto secolare (solo su concessione della Sede Apostolica: can. 266 § 3);
- la società di vita apostolica clericale (dopo l'incorporazione definitiva e se previsto dalle costituzioni: can. 736 § 1).

Le associazioni, come regola generale (non così nel diritto orientale, che consente tale possibilità su concessione della Sede Apostolica: can. 357 § 1 CCEO), non possono incardinare, si ricorre per questo talvolta alla “incardinazione fittizia” in una diocesi. Vi è inoltre la possibilità che un prete, ordinato dalla diocesi e per il servizio della stessa, svolga il suo ministero nell'ambito di un'associazione (non come assistente) ma a seguito di una convenzione tra l'associazione e il Vescovo.

L'incardinazione prosegue ordinariamente nel tempo, ma è possibile che cambi o in modo formale (incardinazione derivata), per accordo tra due realtà (quella lasciata, da cui il chierico viene escardinato, che è tenuta a seguire il can. 270 e quella in cui il chierico riceve nuova incardinazione, tenuto a osservare il can. 269), can. 267 o in modo tacito, *ipso iure* per le condizioni di cui al can. 268 (dopo cinque anni di legittimo trasferimento ad altra Chiesa particolare, avendo manifestato tale intenzione ai Vescovi *a quo* e *ad quem* e purché nessuno dei due abbia eccepito entro quattro mesi dal ricevimento della lettera).

Pur mantenendo l'incardinazione in una Chiesa particolare il chierico può essere trasferito in una diversa diocesi, come accade ad es. nella realtà dei cosiddetti *fidei donum* (sacerdoti che si mettono a disposizione per diversi anni di altre diocesi), in questo caso si segue il disposto del can. 271 che prevede una convenzione e favorisce tali trasferimenti (il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, 31 marzo 1994, vede tale possibilità anche per i movimenti). Alcune cautele sono state stabilite dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli nell'*istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione*, del 25 aprile 2001 che intende regolare la posizione dei presbiteri che, provenendo da paesi in territorio di missione, si recano in altri paesi per motivi di studio, oppure come cappellani etnici oppure come rifugiati per motivi politici, cercando di prevenire forme

indebite di trasferimento dalla propria diocesi, ad es. per ragioni di convenienza economica. Ulteriori disposizioni sono date dalla CEI che prevede precise convenzioni per la remunerazione dei sacerdoti stranieri (o comunque incardinati in diocesi estere) e presenti in Italia: per studio, per servizio di cappellania etnica, per servizio pastorale.

E - Obblighi e diritti dei chierici (cann. 273-289; *Pastores dabō vobis* 25 marzo 1992; Congregazione per il clero, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 31 marzo 1994¹ e 11 febbraio 2013²)

- Obblighi e raccomandazioni:

- o santità: can. 276: esercizio del ministero come prima via verso la santità; si stabiliscono poi degli obblighi relativi alla vita spirituale, specifici per i diaconi permanenti (in Italia per la liturgia delle ore l'obbligo concerne al preghiera di: lodi, vespro e compieta);
- o obbedienza: can. 273 al Papa e al proprio ordinario e, can. 274, nell'accettare di ricevere e adempiere l'incarico affidato, con la riserva di cui al § 1 circa gli uffici che richiedono potestà di ordine o di governo;
- o fraternità e collaborazione: can. 275, anche promuovendo la missione dei laici: § 2;
- o celibato: can. 277 (non è obbligatorio per i diaconi permanenti se sposati prima dell'ordinazione; i diaconi permanenti coniugati vedovi per contrarre matrimonio devono invece chiedere la dispensa dall'obbligo), non è un voto ma una legge ecclesiastica che indica il criterio di scelta dei ministri sacri (non è un obbligo posto a chi è ordinato ma il criterio di scelta degli ordinandi secondo la tradizione latina, che risale ai primordi della vita cristiana nella forma della continenza perfetta e assume la forma di legge celibataria solo in epoca medievale) a partire da un dono particolare che Dio solo conferisce («*peculiare Dei donum*») e la Chiesa riconosce; il suo contenuto è la continenza perfetta e perpetua; conseguenze sono l'adesione a Cristo e la libertà nel servizio; esige prudenza e comporta norme specifiche; le violazioni sono punite (can. 1394 attentato matrimonio e can. 1395 altri delitti, tra i quali la pedofilia);
- o residenza: can. 283 § 1;

- o povertà: can. 282 (obbligo al § 1 ed esortazione al § 2);
 - o formazione permanente: can. 279 (studi sacri, lezioni di carattere pastorale, altre scienze);
 - o abito ecclesiastico (non si applica ai diaconi permanenti): can. 284, rimando alle Conferenze episcopali (CEI, *delibera. n. 2.* con la nozione di “pubblico”), secondo le disposizioni del direttorio se non si tratta dell’abito talare si deve trattare comunque di un abito diverso da quello usuale e si danno severe valutazioni del suo non utilizzo (CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, 2013, art. 61);
 - o impegno per la pace e la concordia: can. 287 § 1;
 - o qualche consuetudine di vita comune: can. 280.
- Diritti:
- o associazione: can. 278, soprattutto per fini spirituali e che favoriscano l’unità dei chierici, non per associazioni incompatibili o di ostacolo al proprio incarico;
 - o remunerazione: can. 281, tenendo presente la natura dell’ufficio e le circostanze di luogo e di tempo, potendo anche retribuire le persone al suo servizio, considerando la previdenza sociale, con norme peculiari per i diaconi coniugati (§ 3: se hanno un proprio stipendio non abbisognano di remunerazione ecclesiale, altrimenti si deve tener conto anche dei bisogni della famiglia);
 - o ferie: can. 283 § 2 (per il vescovo ausiliare o coadiutore, can. 410; per il parroco can. 533, § 2, per il vicario parrocchiale, can. 550, § 3: massimo un mese, sommando le assenze temporanee e non computando gli esercizi spirituali).
- Divieti (eventuali licenze per ovviare ai divieti):
- o astensioni: can. 285, evitare ciò che è sconveniente o almeno alieno dallo stato clericale (§§ 1-2, deve essere precisato dal diritto particolare), non assumere uffici pubblici che comportano partecipazione all’esercizio del potere civile (§ 3), non svolgere senza licenza attività economiche (§ 4) che comportano l’amministrazione di beni di pertinenza di laici o l’assunzione di uffici secolari con onere di rendiconto, la fideiussione inconsulto ordinario e il firmare

cambiali senza una ragione precisa (non si applica ai diaconi permanenti, così come il § 3);

- o divieto di svolgere senza licenza attività affaristica e commerciale: can. 286 (non si applica ai diaconi permanenti);
- o divieto di svolgere attività politica e sindacale: can. 287 § 2 (non si intendono solo i partiti politici ma «in factionibus politicis»; non si applica a livello generale ai diaconi permanenti, ma in Italia è fatto divieto di militanza politica mentre l'attività sindacale, anche con compiti direttivi, può essere svolta solo col consenso del vescovo: *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia*, n. 47);
- o non prestare servizio militare volontario e usufruire delle esenzioni eventualmente previste dalla legge civile circa incarichi e pubblici uffici civili: can. 289 (es. il compito di giurati o scrutatori).

F - La perdita dello stato clericale e la dispensa dal celibato (cann. 290-293; *Per litteras ad universos* 14 ottobre 1980)

So previste tre modalità di perdita dello stato clericale, con diversi significati:

- Nullità: can. 290, 1° (cf. cann. 1708-1712): è come se il fedele non fosse mai stato ordinato (il giudizio a livello di Santa Sede è presso un ufficio dipendente dalla Rota Romana).
- Perdita dello stato clericale (non del sacramento dell'ordine) a seguito di un delitto (dimissione dallo stato clericale): can. 290, 2° e 1336 § 1, 5° (ad es. per il delitto di pedofilia o per prolungata contumacia nell'eresia): comporta la perdita dello stato giuridico di chierico mantenendo il dovere del celibato.
- Perdita dello stato clericale mediante rescritto: can. 290, 3°: comporta la perdita dello stato giuridico di chierico ed è associata alla domanda per la dispensa dal celibato.

Per la domanda di dispensa dal celibato di cui al can. 291 e alla normativa propria *Per litteras ad universos*, si osservino i seguenti aspetti: neppure in pericolo di morte cade la riserva alla S. Sede per il presbiterato; è necessaria un'istruttoria locale a partire dalla domanda presentata mentre la decisione è presentata al Papa per il tramite della Congregazione per il Clero (fino al luglio 2005 la competenza era della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti; in precedenza della Congregazione per

la dottrina della fede); la concessione della dispensa avviene o sulla base del modo in cui è avvenuta la formazione o sulla base del fatto che la situazione del richiedente non è più reversibile.

Sono previste modalità specifiche di dispensa dal celibato in una lettera riservata della Congregazione per il Clero, a fronte di delitti gravi e conclamati (con l'intervento del Papa) oppure a fronte di presbiteri che, pur avendo abbandonato formalmente il ministero, non intendono precisare la loro situazione ecclesiale. Si noti una certa tensione tra la dispensa intesa come grazia accordata e la dispensa intesa come sanzione da applicare a chi ha tenuto o tiene un comportamento sanzionabile.

Bibliografia

G. BRUGNOTTO, *Il concetto di celibato sacerdotale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 141-152.

G. BRUGNOTTO, *Il seminario maggiore: autentica comunità ecclesiale. Annotazioni teologico-canonistiche*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001), 227-249.

G. BRUGNOTTO, "Una profonda sinergia". *Responsabilità e compiti nella comunità ecclesiale del seminario maggiore*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), 375-397.

G. BRUGNOTTO, "Alcune conseguenze pratiche per il diaconato permanente dal motu proprio *Omnium in mentem*", in *Quaderni di diritto ecclesiale* 24 (2011), 169-177.

M. CALVI, "La militanza politica e la direzione di associazioni sindacali da parte dei diaconi permanenti alla luce del diritto particolare", in *Quaderni di diritto ecclesiale* 24 (2011), 178-188.

F. COCCOPALMERIO, *La formazione al ministero ordinato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 6-17.

R. CORONELLI, *Il diaconato alla luce delle modifiche apportate al Codice dal motu proprio *Omnium in mentem**, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 24 (2011), 142-168.

A. MIGLIAVACCA, *Orientamenti e problematiche della formazione al celibato sacerdotale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 153-180.

A. MIGLIAVACCA, *Gli scrutini sulla idoneità dei candidati agli Ordini*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 297-309.

- A. MIGLIAVACCA, *Le facoltà speciali concesse alla Congregazione per il clero*, 26 (2013), 415 - 436.
- E. MIRAGOLI, *La dispensa dal celibato. Note per l'istruzione di una causa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994), 212-235
- E. MIRAGOLI, *Celibato sacerdotale: responsabilità del vescovo e funzione del diritto particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 116-140.
- E. MIRAGOLI, *Le esperienze pastorali dei seminaristi (can. 258)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 14 (2001), 276-290
- G.P. MONTINI, *La formazione negli studi teologici. Nota sul Regolamento degli studi teologici nei seminari maggiori d'Italia*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 19 (2006), 211-222
- M. MOSCONI, *Il precetto penale a tutela del celibato dei chierici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 181-193.
- M. MOSCONI, *L'idoneità al sacramento dell'ordine (requisiti e verifica) e gli atti relativi al suo conferimento*, 25 (2012), 75 -105.
- M. MOSCONI, *Il vescovo davanti al sacerdote che abbandona il ministero*, 26 (2013), 387 - 414.
- P. PAVANELLO, *La determinazione canonica del ministero del diacono permanente*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 143-159.
- P. PAVANELLO, *Irregolarità e impedimenti a ricevere l'ordine sacro*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 279-296
- A. PERLASCA, *Materia e forma, tempo e luogo dell'ordinazione presbiterale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 254-278
- A. PERLASCA, *La tutela giuridica del diritto all'intimità negli esami psicologici dei candidati ai seminari e agli Ordini sacri*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 417-441
- A. PERLASCA, *L'utilizzazione della psicologia secondo il documento "formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), 422-435
- G. SARZI SARTORI, *Il sacramento dell'ordine nel diritto della Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 229-253
- G. SARZI SARTORI, *L'incardinazione in una Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 15 (2002), 124-145

G. SARZI SARTORI, *La direzione spirituale nel cammino formativo dei candidati al presbiterato*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 21 (2008), 398-421

Libri:

Quaderni della Mendola: *Il sacramento dell'ordine*, Glossa Milano 2011.

CHRISTIAN COCHINI, *Origini apostoliche del celibato sacerdotale*, Roma 2011

6. GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA

A. Nozione

Storia: Forma eremitica e spontanea; forma cenobitica; monachesimo benedettino; ordini mendicanti; chierici regolari; istituti dediti a opere di apostolato; istituti secolari.

Titolo: CIC 1917: istituti religiosi. LG cap. VI: i religiosi (difficoltà di trovare un'alternativa nella denominazione).

Perfectae caritatis (= PC, 28 ottobre 1965): gli istituti secolari hanno consigli evangelici ma non sono religiosi.

Durante i lavori per la redazione del Codice proposta del titolo "istituti di perfezione".

Per il CIC del 1983 prevale infine la dizione: Istituti di vita consacrata (=IVC).

Si tratta della terza parte del libro II, non della prima parte, dove si tratta di fedeli, laici e chierici, perché non è uno stato canonico allo stesso modo di quello laicale e clericale (cf. can. 207).

Sono trattate distintamente le società di vita apostolica, che non sono propriamente istituti di vita consacrata.

Concetto:

- *Realtà teologica*: (can. 573 § 1) vita consacrata (battesimo, cresima, Eucaristia) mediante la professione dei consigli evangelici, intesi come adeguamento a Cristo nel suo esprimere la radicale dipendenza dal Padre, sono resi possibili solo dall'azione dello Spirito santo. Si tratta di una "vocazione speciale" (can. 574 § 2), dono peculiare nella vita della Chiesa. Realtà indispensabile perché si possa parlare di vita consacrata è la scelta celibataria (*Vita consecrata*, n. 30).

- *Realtà giuridica*: sono detti “istituti”, can. 573 § 2: si tratta di una forma di vita, eretta dall’autorità.

Non si dice come deve essere espresso il vincolo con i tre consigli evangelici (negli istituti religiosi con il voto: can. 607 § 2). In base al can. 574 § 1: si tratta di uno “stato di vita” (can. 573: forma stabile) in cui la Chiesa riconosce la vocazione e vi associa dei diritti e doveri: è qualcosa di meno determinato ma di più stabile della “condizione” giuridica del fedele. Si tratta di una distinzione che riguarda le vie di santità nella Chiesa e non invece la costituzione gerarchica della Chiesa.

Consigli evangelici: sono un dono divino (can. 575) e per la prima volta il diritto tipizza il loro aspetto giuridico:

- Can. 599 la castità: aspetto negativo (celibato) e descrittivo (continenza perfetta); legame con il Regno.
- Can. 600 la povertà: dipendenza (rinuncio al libero uso, non di per sé al possesso) e limitazione (nell’uso, per sé e nel disporne per altri).
- Can. 601 l’obbedienza: sottomissione alla volontà dei superiori come “rappresentanti” di Dio (PC 14). Nell’ambito delle costituzioni.
- Can. 602 la vita fraterna (non è tuttavia un consiglio): realizza la dimensione comunionale della Chiesa nelle forme proprie dei diversi istituti. Si assume il paragone familiare, anche se *in peculiarem*.

Schema:

CIC 1983, parte III del libro II: sezione I - istituti di vita consacrata (norme comuni; istituti religiosi, istituti secolari); sezione II - società di vita apostolica.

B. Altre forme di consacrazione

Vita eremitica (can. 603): competenza del vescovo e riscoperta dello stato di vita.

Ordine delle vergini (can. 604): antico ma recentemente riscoperto.

Nuove forme (can. 605). Il riferimento teologico è alla consacrazione nei consigli evangelici (tra i quali sempre la verginità), sul modello di Cristo. Le nuove forme

mutano alcuni aspetti della concreta configurazione giuridica stabilita dal can. 573; ad esempio:

- non a tutti i membri viene chiesto di emettere la professione dei consigli evangelici;
- i tre consigli non vengono professati esplicitamente;
- l'assunzione dei consigli non avviene né col voto né con altri vincoli sacri.

Una diversa realtà sarebbe costituita da forme già istituzionalmente configurate (istituti religiosi, istituti secolari) che chiedessero eccezioni rispetto alla concreta osservanza di alcuni aspetti.

Elementi problematici:

- l'ipotesi di una forma di vita consacrata in cui convivono diverse scelte di vita può indurre a una meno precisa distinzione tra la realtà associativa dell'istituto e la Chiesa stessa;
- l'esercizio del ministero ordinato esige delle cautele specifiche che non sono osservate in realtà non adeguatamente articolate e ordinate;
- la natura carismatica non dipende solo dal “fondatore” ma anche dal necessario riconoscimento dell'autorità ecclesiale, a cui deve essere data un'attenzione specifica;
- la forma di vita verginale è connessa strettamente ad un proposito di donazione totale e quindi implica sempre l'assunzione di altri consigli, risulta pertanto problematica ogni differenziazione tra questi.

C. Norme comuni agli Istituti di Vita Consacrata

Atti fondamentali relativi alla nascita e alla cessazione degli IVC:

Can. 576: autorità competente per legiferare in materia, stabilire le forme di vita consacrata e approvare i singoli istituti (esercizio del potere amministrativo).

Can. 579: erezione, inizialmente dal Vescovo diocesano, nell'ambito del proprio territorio e avendo consultato la Santa Sede.

Can. 584: cessazione.

Can. 582: fusioni e unioni. Sono “fusioni” i semplici “assorbimenti”, mentre sono “unioni” le convergenze tra più soggetti. Per federazione si intende un rapporto di

coordinamento tra monasteri della stessa famiglia che non cancella l'autonomia dei singoli (es. monasteri femminili). La confederazione è una federazione di istituti.

Can. 580: aggregazione. Associazione, anche tra istituti sessualmente distinti, lasciando autonomia canonica all'aggregato.

Can. 581: divisione interna (province, regioni).

Dipendenza dall'autorità della Chiesa:

Can. 590; can. 592: rapporto con la Santa Sede.

Se di diritto pontificio, can. 593: dipendenza immediata ed esclusiva dalla Santa Sede per quanto riguarda la vita interna e la disciplina.

Se di diritto diocesano rapporto con il Vescovo determinato dal can. 594. Si tratta di una "speciale cura" che non priva l'istituto del suo servizio alla Chiesa universale (can. 590 § 1). Riguarda l'approvazione delle costituzioni, le modifiche, gli affari di maggiore rilievo (can. 595), la competenza è del Vescovo della sede principale (quella in cui è stato eretto, ma non sempre), con l'onere di sentire (cf can. 127: per la validità) gli altri Vescovi interessati.

Diversità tra Istituti di Vita Consacrata:

Il can. 577 afferma genericamente la grande varietà, senza elencare delle categorie che restano comunque sullo sfondo: istituti di vita contemplativa, istituti dedicati all'apostolato. Non si ripropone la distinzione del 1917 fra fine generale (la santità) e particolare (proprio dell'istituto) per evitare inutili dicotomie.

Una distinzione fondamentale potrà essere posta tra istituti di diritto pontificio e diocesano (can. 589: diocesano per erezione, pontificio per erezione o per approvazione) nonché tra istituti maschili e femminili (di pari dignità: can. 606).

A queste distinzioni, all'interno degli istituti maschili, si aggiunge quella tra clericali e laicali (can. 588): la qualificazione è desunta a partire dal patrimonio e dalla tradizione e il criterio è quello della finalità approvata dall'autorità. Rispetto al CIC 1917 si abbandona il criterio puramente quantitativo e si introduce una definizione in positivo per gli istituti laicali, resta invece esclusa la possibilità di istituti "misti".

La differenziazione specifica di ogni singolo istituto si basa su quel dono di grazia che è il “patrimonio” (termine desunto dal Vaticano II – *Perfectae Caritatis* 2 e preferito a “carisma”, espressione assente nel Vaticano II ma proposta per lo schema del 1977) di ogni istituto (can. 578) e chiede di essere rispettato. Due le fonti del patrimonio: l’intendimento o i progetti del fondatore, sanciti dall’autorità ecclesiastica e relativi a natura, fine spirito e indole (nota caratterizzante); le sane tradizioni.

Autonomia.

Can. 586: non si tratta di una forma di presunta indipendenza ma di una conseguenza del concetto di “patrimonio” ed è pertanto propria ad ogni istituto e limitata (giusta). Non è determinata dall’autorità ma da questa riconosciuta e in tale spirito accolta dagli ordinari (§ 2). Riguarda gli istituti clericali più che i laicali e quelli di diritto pontificio più che quelli di diritto diocesano.

L’autonomia porta come conseguenza la necessità di elaborare una propria (can. 587) capacità normativa. Necessità di un codice fondamentale (o costituzioni), approvato dall’autorità ecclesiastica (normalmente in prima fase *ad experimentum*; l’erezione dell’istituto è sempre perpetua perché si tratta di una persona giuridica pubblica) che ha eretto l’istituto o successivamente lo ha approvato. Oltre al “patrimonio” deve contenere (armonizzando aspetti spirituali e giuridici) elementi per il governo, la disciplina, l’incorporazione e formazione, i sacri vicoli. L’interpretazione del codice fondamentali e le dispense da esso sono riservati all’autorità esterna, a meno che le stesse costituzioni stabiliscano altro (soprattutto per le norme disciplinari).

Possono essere previste altre norme (§ 4) dall’autorità interna (che può anche dispensare da esse, a meno che non si coinvolga significativamente la struttura di governo). Tale diritto è proprio dell’istituto (tenuto ad osservarlo: can. 598 § 2) e si configura ordinariamente come semplice diritto statutario.

L’autonomia di governo degli IVC, attraverso superiori e capitoli (can. 596) è detta nel CIC del 1917 “dominativa”: il termine deve essere inteso, secondo un’interpretazione autentica del 1952, come sinonimo di “pubblica”. Tale potestà non è quindi solo privata ed è equiparata a quella ecclesiastica di giurisdizione (§ 3: ordinaria, vicaria, delegata), pur essendo diversa da essa. Una effettiva potestà ecclesiastica di governo è attribuita

solo agli istituti clericali di diritto pontificio (can. 596 § 2) in ragione della dottrina sull'origine della potestà sacra (can. 129).

Il CIC del 1917 conosceva la particolare categoria degli istituti “esenti”, i quali godevano di quell'autonomia interna oggi riconosciuta a tutti gli istituti clericali di diritto pontificio. Il can. 591 del CIC del 1983 ripropone la stessa espressione (esenzione: cf LG 45) per affermare piuttosto una possibilità generale (“in vista di un vantaggio comune”), affidata al Papa e da determinarsi caso per caso. L'ambito di applicazione è comunque solo quello della vita interna dell'istituto.

D. Istituti religiosi

Nozione: (can. 607) a livello teologico, tra gli elementi comuni della vita consacrata alcuni sono ripresi come caratteristici di questa forma: la consacrazione di tutta la persona, la manifestazione del rapporto sponsale con Dio, l'essere segno del mondo futuro, il valore culturale e sacrificale (vita del credente come liturgia). Elemento del tutto specifico è la “separazione dal mondo” (§ 3): categoria spirituale ma anche sociologica.

Elementi caratterizzanti a livello giuridico la realtà degli istituti religiosi sono (§ 2): i voti (dopo alcuni dubbi vengono confermati dal diritto vigente come necessari; sono temporanei o perpetui e sono sempre orientati a durare, perché non esiste una consacrazione “con riserva”; devono essere pubblici mentre non si affronta più la categoria dei voti solenni, comunque menzionata nel can. 1192 § 2); la vita fraterna in comune (con possibilità di periodi di esenzione).

Case religiose: la singola comunità religiosa locale è detta “casa”. Distinguere costituzione (can. 608: semplice destinazione d'uso di un certo luogo) da erezione (can. 609: che comporta la personalità giuridica pubblica – almeno tre persone - e un vero e proprio superiore). Si richiede il consenso scritto del Vescovo e devono vigere i seguenti requisiti (can. 610): utilità della Chiesa, utilità dell'istituto, condizioni di garanzia. Ogni casa di un istituto religioso ha diritto ad un oratorio (la cosiddetta “cappellina”) con custodia eucaristica e se si tratta della casa di un istituto clericale ad una chiesa (aperta a tutti i fedeli), la cui ubicazione deve essere però concordata col

Vescovo. Per la soppressione basta la comunicazione al Vescovo (can. 616). La casa non può essere trasferita (si trasferiscono le persone) ma può mutare la destinazione d'uso a livello pastorale (consenso del Vescovo diocesano: can. 612) o di regime interno (superiori propri).

Case “sui iuris” e monasteri: i monasteri si qualificano per la vita contemplativa, la clausura e i voti solenni. Sono “sui iuris” quando (can. 613) il moderatore è anche superiore maggiore, altrimenti sono centralizzati. Il fatto di essere “sui iuris” non esclude che ci sia un altro superiore maggiore, nel caso in cui esso manchi si ha il monastero “sui iuris” completamente indipendente di cui al can. 615 in cui la vigilanza è affidata al Vescovo diocesano (per delega della Santa Sede).

Possibile associazione (non aggregazione) di monasteri femminili a istituti maschili (can. 614).

Il Governo.

Principi generali relativi ai superiori: can. 617; can. 618; can. 619.

Superiore supremo è il Papa (can. 590).

Superiori maggiori (can. 620): il moderatore supremo, il superiore provinciale o di parte equiparata (in cui al superiore si riconosce una potestà non puramente delegata ma realmente autonoma), il superiore di una casa *sui iuris*; i loro vicari ma solo quando dispongono delle stesse facoltà (in alcuni istituti in modo permanente, in altri solo per supplenza). Si “avvicinano”: l'abate primate (di una federazione o confederazione monastica) e il superiore di una congregazione monastica.

I superiori devono essere professi perpetui da alcuni anni (can. 623) e la loro nomina deve essere per un tempo determinato, con possibili eccezioni nel caso del moderatore supremo o del superiore di una casa *sui iuris* (can. 624 § 1). Si stabilisce inoltre che l'esercizio stesso del superiorato avvenga in modo non continuativo (can. 624 § 2). La rimozione o il trasferimento durante il mandato soggiacciono a ragioni stabilite (can. 624 § 3).

La scelta del superiore (can. 625) può avvenire in vario modo: elezione del moderatore supremo; in altri gradi elezione (con conferma del superiore) o nomina (dopo una consultazione).

Obblighi dei superiori: visita canonica (can. 628; il Vescovo diocesano per gli istituti di diritto diocesano e le case *sui iuris*); obbligo di residenza (can. 629); obbligo di rispettare la libertà di coscienza dei religiosi (can. 630: confessori scelti dall'ordinario di luogo)

Il Superiore dispone di un proprio consiglio (can. 627), che deve essere costituito di almeno quattro persone e deve agire collegialmente, in base all'interpretazione autentica del can. 127 il superiore non è membro del consiglio e non può dirimere la parità di voto, sebbene in alcuni casi la Santa Sede autorizzi una prassi diversa.

Il can. 633 fissa i criteri generali degli organismi di partecipazione e consultazione. Il capitolo (can. 631) deve essere rappresentativo ed ha 5 funzioni principali ("soprattutto"): tutelare il patrimonio, rinnovare, eleggere il Moderatore supremo, trattare (non necessariamente decidere) gli affari di maggiore importanza, emanare norme. Altre forme di partecipazione sono indicate nel can. 632.

Amministrazione dei beni: diritto all'acquisto, possesso, amministrazione e uso, fatta salva la peculiare povertà degli istituti religiosi (cann. 634-635 e 640).

Figura dell'economo, a livello generale, provinciale e locale (can. 636), di carattere esecutivo.

I monasteri *sui iuris* presentano rendiconto annuale all'ordinario di luogo e analogamente gli istituti di diritto diocesano (can. 637).

Per la distinzione tra atti di amministrazione ordinaria e straordinaria si rimanda al diritto proprio. Per l'alienazione e gli atti pregiudizievoli del patrimonio occorre la licenza scritta del superiore col consenso del suo consiglio. Se si supera la somma fissata dalla Santa Sede (oppure si tratta di donazioni votive o di cose preziose) occorre la licenza della stessa (per monasteri *sui iuris* e istituti di diritto diocesano occorre anche la licenza dell'ordinario di luogo, anche se la norma è molto discussa: can. 638, § 4).

Problema dei debiti: can. 639.

Formazione dei membri.

Ammissione: autorità competente (i superiori maggiori a norma del diritto proprio: can. 641); criteri (salute, indole adatta e maturità sufficiente - valutati anche con strumenti psicologici: can. 642); impedimenti (can. 643: età, appartenenza a un IVC o SVA,

violenza – timore grave – inganno, occultamento di precedente appartenenza a un IVC o SVA); proibizioni (can. 644: ammettere chierici senza il parere dell'ordinario, ammettere persone gravate da debiti); documenti e informazioni (can. 645).

- Prima preparazione (can. 597 § 2): postulato in senso stretto e in senso lato; periodo di preparazione umana.

- Noviziato: nozione (periodo in cui si entra nell'istituto ma non si è iscritti ad esso e non si inizia propriamente la vita religiosa), finalità (formativa e parzialmente anche di prova, can. 646: conoscenza della vocazione propria dell'istituto, dello stile di vita, verifica di intenzioni e idoneità), mezzi (can. 652 § 2). Soggetti responsabili del noviziato sono i superiori maggiori (can. 650 § 2) ma soprattutto il maestro, a cui possono essere affiancati dei collaboratori (cann. 650-651); vengono inoltre coinvolti nel compito tutti i membri dell'istituto (can. 652 § 4) e il novizio stesso (can. 652 § 3). Si preveda una casa specifica per il noviziato (can. 647: eretta, trasferita e soppressa mediante atto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio; eccezioni ai §§ 2-3). La durata deve essere di almeno un anno con le precisazioni del can. 649 (l'assenza dalla casa per più di tre mesi rende nullo il noviziato, un'assenza che superi i 15 giorni deve essere recuperata, l'ora prima professione può essere anticipata di 15 giorni). Il tempo massimo è di due anni ed è possibile che nel tempo eccedente l'anno ci siano esercitazioni apostoliche (can. 648). Incarichi o studi siano evitati nel tempo del noviziato: can. 652 § 5. Al termine del noviziato tre possibilità (can. 653): ammissione, dimissione, prolungamento del noviziato (massimo sei mesi).

- Iuniorato: la professione temporanea incorpora all'istituto (can. 654) ma lascia aperta la necessità di un tempo di formazione. Tale tempo deve essere regolamentato dal diritto proprio e comprende un piano di studi (can. 659 esigenze specifiche per chi deve accedere agli ordini sacri). Sul contenuto di tale formazione si veda il can. 660, il § 2 precisa anche la situazione di incarichi del professo temporaneo. Non si prevede la durata di tale formazione: i voti temporanei possono essere rinnovati per 3 (minimo, con possibile anticipo di 3 mesi: can. 657 § 3) o 6 anni (can. 655), con la possibilità che il superiore estenda tale periodo sino a 9 anni (can. 657 § 2). Al termine dell'anno o si rinnova o si lascia l'istituto (can. 657 § 1). Le condizioni di validità della professione temporanea sono indicate nel can. 656 e quelle della professione perpetua nel can. 658.

- Can. 661: formazione permanente.

Obblighi e diritti:

Can. 662: dovere fondamentale, la sequela di Cristo.

Can. 663 § 1: dimensione contemplativa.

Can. 663 § 2: sacrificio eucaristico (partecipazione quotidiana: *pro viribus*).

Can. 663 § 3: sacra scrittura, liturgia delle ore.

Can. 663 § 4: Madre di Dio.

Can. 663 § 5: ritiro annuale.

Can. 664: conversione e penitenza.

Can. 665. Vita comune nella propria casa. Occorre il consenso del superiore maggiore (udito il suo consiglio) quando l'assenza è prolungata e se supera l'anno si deve ricorrere alla Santa Sede. Fanno eccezione i casi di salute, studio o opere di apostolato svolte in nome dell'istituto. Se l'assenza è illegittima e con cattiva intenzione, invito a ritornare: § 2.

Can. 666: uso dei mezzi di comunicazione sociale con discrezione e cautela.

Can. 667: clausura. In ogni istituto ci sia una parte riservata (§ 1 clausura comune), anche se la clausura sarà più rigorosa negli istituti di vita contemplativa (§ 2). Si distinguono quindi in generale i monasteri di monache tenuti alla clausura costituzionale dai monasteri dediti interamente alla vita contemplativa e tenuti alla clausura papale (§ 3). Speciali facoltà in materia di clausura sono riservate al Vescovo (§ 4: entrare e col consenso della superiora permettere altri ingressi o l'uscita delle monache).

Can. 668: uso dei beni. Tutti i religiosi cedano l'amministrazione dei propri beni prima della professione temporanea (disponendo comunque liberamente, salvo diverse disposizioni, di frutto e usufrutto) ed emettano testamento almeno prima della professione perpetua. Quanto tutti i religiosi acquisiscono in forza del loro essere religiosi (e solo questo) deve essere acquisito dall'istituto (§ 3). In alcuni istituti, per la loro natura (§ 4) ci deve essere una rinuncia completa (con la professione perpetua), anche per l'acquisizione successiva di beni. Se anche l'istituto non lo chiede il religioso può decidere la rinuncia ai beni, che in tal caso però non impedirà acquisizioni successive.

Can. 669: abito. Per i chierici è sempre obbligatorio.

Can. 670: l'istituto aiuti i religiosi.

Can. 671: assunzione di incarichi o uffici fuori dall'istituto.

Can. 672: proibizioni.

L'Apostolato degli istituti. Triplice nozione: dimensione di vita; opere di apostolato in senso stretto; altre opere che partecipano del significato e della missione.

Can. 673: testimonianza di vita.

Can. 674: tutela degli istituti di vita contemplativa.

Can. 675: alcuni istituti sono dediti all'apostolato nel senso che non perseguono solamente la vita contemplativa mentre altri sono precipuamente dediti all'attività apostolica.

Can. 676: gli istituti laicali esercitano opere di misericordia corporale o spirituale.

Can. 677: dare priorità alle opere proprie dell'istituto (non nel senso della proprietà ma della finalità). Il § 2 tratta dei terzi ordini.

Can. 678: la soggezione dei religiosi al Vescovo (per allontanare un religioso non gradito dovrà richiedere l'intervento del superiore maggiore, ove questo non corrisponda è possibile ricorrere alla facoltà straordinaria del can. 679) riguarda: la cura delle anime (insegnare, governare, santificare: parrocchie, cappellanie, chiese, scuole cattoliche, ...), l'esercizio pubblico del culto divino (sacramenti e sacramentali), le altre opere e attività apostoliche (caritative, ...). Resta fermo il dovere di obbedienza al superiore (§ 2) e quindi il coordinamento tra i due poteri (§ 3) e tra i diversi soggetti (can. 680).

Il Vescovo può affidare opere agli istituti religiosi mantenendone la direzione (can. 681), in tal caso si stipuli una convenzione.

Possono essere affidati a religiosi singoli uffici in diocesi: con nomina dell'ordinario e presentazione o consenso del superiore religioso (can. 682). La rimozione da tali uffici può essere liberamente disposta dal superiore o dal Vescovo.

Can. 683: facoltà del vescovo nella visita pastorale.

La separazione dall'istituto.

1. Il passaggio da un istituto religioso ad un altro (can. 684 §§ 1-2): dopo i voti perpetui si richiede un periodo di prova di almeno tre anni durante i quali il religioso risiede nel nuovo istituto (ed è tenuto agli obblighi ivi previsti: can. 685) ma resta ascritto al

vecchio. Al termine del periodo si decide se accoglierlo (chiedendo la nuova professione) o restituirlo all'istituto precedente. L'ammissione alla prova esige il consenso dei moderatori supremi dei due istituti (se uno è una casa sui iuris, il superiore maggiore della stessa), sentiti i rispettivi consigli.

Il passaggio tra due monasteri sui iuris dello stesso istituto o federazione di un religioso (di voti temporanei o perpetui: interpretazione autentica) richiede il consenso dei superiori maggiori e del capitolo del monastero che accoglie. Non esige nuova professione.

Il passaggio da istituto secolare o SVA a istituto religioso e viceversa necessita di licenza della Santa Sede.

2. Esclaustrazione (can. 686): si tratta di separare il religioso dall'istituto senza dimetterlo (resta vincolato all'obbedienza, in primo luogo al superiore e poi all'ordinario di luogo: can. 687). Fino a tre anni è concessa dal moderatore supremo con il consenso del suo consiglio e avuta previa disponibilità da parte di un ordinario di luogo, se si tratta di un chierico. Oltre occorre il ricorso alla Santa Sede o al Vescovo. Per grave causa e salva l'equità il Vescovo (per istituti di diritto diocesano) e la Santa Sede (per istituti di diritto pontificio) possono imporre l'esclaustrazione (§ 3).

3. Abbandono dell'istituto al termine della professione temporanea: per scelta del religioso (can. 688: al termine o anche durante i voti temporanei, in quest'ultimo caso con indulto del moderatore supremo e del suo consiglio per gli istituti di diritto pontificio, del Vescovo della casa per gli istituti di diritto diocesano e i monasteri sui iuris) o per imposizione dell'autorità (can. 689: decisione del superiore maggiore udito il consiglio, occorrono gravi cause).

4. Abbandono dell'istituto dopo i voti perpetui (can. 691): la richiesta (per causa grave), corredata del parere del moderatore supremo e del suo consiglio, viene inoltrata alla Santa Sede per gli istituti di diritto pontificio e al Vescovo per gli istituti di diritti diocesano.

Abbandono dell'istituto dopo i voti perpetui da parte di un chierico (can. 693): la richiesta del can. 691 deve essere corredata dalla disponibilità di una diocesi per l'incardinazione o almeno per offrire un periodo di prova (che dopo 5 anni comporta l'incardinazione, can. 693). L'indulto acquista vigore se, notificato al religioso, non è rifiutato (e comporta la dispensa dagli oneri: can. 692).

5. Riammissione di chi ha lasciato dopo il noviziato o dopo la professione (temporanea o perpetua: can. 690). Il can. 690 riguarda la non ripetizione del noviziato e comunque richiede: il giudizio del moderatore supremo (nel monastero *sui iuris* il superiore maggiore) con il consenso del suo consiglio, la statuizione di un periodo di prova e la durata dei voti temporanei (almeno 3 anni).

6. Dimissione: atto disposto dall'autorità. Per il diritto stesso (can. 694): per abbandono notorio della fede oppure matrimonio o attentato matrimonio, con dichiarazione del superiore maggiore con il suo consiglio. Obbligatoria (can. 695) per i delitti di aborto, di attentato alla vita e alla libertà, di concubinato o permanenza in un peccato grave contro il sesto comandamento, di altre mancanze nella sfera sessuale (in quest'ultimo caso si possono scegliere altre vie, se comunque efficaci): il superiore notifica all'interessato le accuse con le prove, raccoglie la sua difesa e trasmette il tutto, debitamente sottoscritto dal notaio, al moderatore supremo. Facoltativa per le cause elencate nel can. 696 § 1 e nel diritto proprio (possono bastare cause di minore gravità nel caso di religioso di voti temporanei): il superiore maggiore, udito il consiglio, avvia la procedura, raccoglie le prove e procede a una prima ammonizione, dopo almeno quindici giorni precede a un'ulteriore ammonizione e passati altri quindici giorni, se a parere del superiore maggiore e del suo consiglio la difesa non convince, trasmette il tutto al moderatore supremo. Il moderatore supremo (nei monasteri *sui iuris* il Vescovo), agendo collegialmente col suo consiglio (di almeno quattro membri), emana il decreto motivato di dimissione (precisando il diritto di appello sospensivo entro dieci giorni alla Congregazione per gli istituti di vita consacrata: interpretazione autentica del can. 700) che esige quindi conferma da parte della Santa Sede per gli istituti di diritto pontificio e del Vescovo della casa per gli istituti di diritto diocesano. Se il dimesso religioso è chierico resta "acefalo" e pertanto non può esercitare gli ordini sacri fino a che non trovi chi lo incardini o almeno gli consenta l'esercizio degli ordini sacri.

E. Istituti secolari

Pio XII, *Provida mater* (2-2-1947), *Primo feliciter* (12-3-1948); Congregazione per i religiosi, *Cum sanctissimus* (19-3-1948); Vaticano II, *Perfectae Caritatis*.

Sono istituti di vita consacrata (can. 710) caratterizzati da un diverso rapporto con la secolarità. La nozione di secolarità è poi diversa in dipendenza del fatto che l'istituto sia laicale (*ex saeculo et in saeculo*) o clericale (*in saeculo*: in questo caso il secolo è quello dei chierici diocesani). In ogni caso gli istituti secolari sono intrinsecamente caratterizzati dalle opere di apostolato.

Il governo degli istituti secolari è descritto in modo molto succinto (can. 717) e diversissime possono essere le forme di vita (singoli, in famiglia, in piccole comunità: can. 714).

L'itinerario di ammissione prevede sempre un periodo di preparazione (can. 722: almeno due anni) e un periodo temporaneo iniziale di almeno 5 anni (can. 723). La condizione di appartenenza dopo il periodo temporaneo può essere perpetua o definitiva (can. 723 § 3: anche nella forma del periodico rinnovo).

Gli istituti secolari non mutano la condizione canonica del fedele (can. 711) nel senso che non ne alterano radicalmente lo stile di vita (non comportano la "fuga dal mondo"), mentre lo stato di vita in senso proprio diviene evidentemente quello della vita consacrata.

Se l'istituto è clericale può avere o meno diritto di incardinazione: gli incardinati saranno direttamente al servizio dell'istituto, non così i diocesani (can. 715).

Possono esserci fedeli associati agli istituti secolari (can. 725).

F. Società di vita apostolica

Il confronto con gli istituti di vita consacrata è stabilito dal can. 731 in cui si possono raccogliere i seguenti elementi specifici: fine apostolico, vita fraterna secondo il fine apostolico, tensione alla perfezione della carità. Si differenziano dagli istituti religiosi per l'assenza di voti religiosi e *accedunt* agli istituti di vita consacrata: sul senso di questo termine è presente un conflitto interpretativo tra chi riconduce tali società alla vita consacrata, benché non siano istituti di vita consacrata, e chi le riconduce nella sostanza dei fatti alla nozione di associazione.

Possono richiedere o meno la professione dei consigli evangelici (§ 2).

Moltissimi sono gli aspetti normativi desunti dalle norme comuni agli istituti di vita consacrata (can. 732) o dagli istituti religiosi (erezione e soppressione di una casa – can.

733 § 1 - dipendenza dal Vescovo nell'attività apostolica - can. 738 - uscita e dimissione dalla società - cann. 742-746).

Differenziazioni rispetto agli istituti di vita consacrata: l'oratorio è possibile ma non necessario (can. 733 § 2); il governo e la formazione sono configurabili con un'ampia autonomia (cann. 734-735); l'incardinazione è prevista per le società di vita apostolica clericali solo se le costituzioni non la escludono (can. 736); le singole parti e case godono di personalità giuridica pubblica (e soggiacciono alle stesse leggi per l'amministrazione dei beni), ma le costituzioni possono disporre altrimenti (can. 741 § 1); l'obbligo di residenza nella casa e di vita in comune è interamente regolato dal diritto proprio (can. 740); i singoli membri non sono tenuti alla rinuncia ad amministrare i beni e possono acquistare tutto ciò che non proviene in considerazione della società (can. 741 § 2).

Nota bibliografica

J. BEYER, *La vita consacrata nella Chiesa*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 163-172.

E. BOLCHI, *La ricomparsa dell'ordo virginum e la sua configurazione canonica tra normativa universale e normativa della Chiesa particolare*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 19 (2006), 364-391.

M. MOSCONI, *Commento a un canone. L'ordinario del luogo e la correzione penale di un religioso (can. 1320)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 18 (2005), 393-416

S. RECCHI, *Tipologia e forme di vita consacrata*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 173-183.

S. RECCHI, *Vita consacrata: le questioni aperte. Le nuove forme di vita consacrata*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 10 (1997), 98-109.

S. RECCHI, *Assunzione dei consigli evangelici e consacrazione di vita nelle associazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 12 (1999), 339-352.

S. RECCHI, *Commento a un canone. Il consiglio evangelico dell'obbedienza (can. 601)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 23 (2010), 450-455.

I. ZACCHELLO, *La formazione e le sue tappe*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1990), 221-233.

Libri:

Quaderni della Mendola: *La vita consacrata nella Chiesa*, Glossa Milano 2005.